



Terni Reti srl

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. 231/2001**

Parti Speciali:

- B. Reati Societari e di riciclaggio**
- C. Reati Informatici e diritto d'autore**
- D. Reati di Sicurezza sul Lavoro**
- E. Reati Ambientali**
- F. Reati tributari**

Aggiornamento del 15 dicembre 2024

SOMMARIO

IV - MOG PARTE SPECIALE B - “Reati societari, reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”	4
IV.1 INTRODUZIONE.....	4
IV.2 RISCHI DI REATO (da Catalogo dei reati).....	6
IV.2.1 Reati societari ex art. 25 ter D.lgs. 231/2001.....	6
IV.2.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio ex art. 25 octies.....	8
IV.2.3 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori ex art. 25 octies 1.....	9
IV.2.4 Sanzioni ex D.lgs.231/2001.....	12
IV.3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	13
IV.4 LE AREE SENSIBILI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI ESISTENTI.....	14
IV.4.1 Amministrazione e contabilità.....	14
IV.4.2 La formazione del bilancio.....	16
IV.4.3 Altre Attività sensibili.....	18
V - MOG PARTE SPECIALE C - “Reati informatici e in materia di violazione del diritto d’autore”	22
V.1 INTRODUZIONE.....	22
V.2 RISCHI DI REATO (da Catalogo dei reati).....	22
V.2.1 Reati informatici e trattamento illecito di dati ex art. 24 bis D.lgs. 231/2001.....	22
V.2.2 Reati in violazione del diritto d’autore ex art. 25 novies D.lgs.231/2001.....	25
V.2.3 Sanzioni ex D.lgs.231/2001.....	27
V.3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	28
V.4 LE AREE SENSIBILI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI ESISTENTI.....	29
V.4.1 Gestione dei sistemi informativi.....	29
V.4.2 Tutte le attività svolte con risorse informatiche della Società.....	31
V.4.3 La gestione documentale.....	34
V.4.4 Utilizzo della Firma Digitale.....	35
ALLEGATO AL MOG PARTE SPECIALE C.....	36
VI - MOG PARTE SPECIALE D	37
“Reati in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro	37
I PARTE – INTRODUZIONE	37
VI.1 INTRODUZIONE.....	37
VI.2 RISCHI DI REATO.....	37
Reati in violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies).....	37
VI.2.1 Sanzioni ex D.lgs.231/200.....	38
VI.3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	38
VI.4 LE AREE SENSIBILI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI ESISTENTI.....	40
VI.4.1 Introduzione normativa ex art 30 del D.lgs. 81/2008.....	40
VI.4.2 Adempimenti organizzativi (art 30 comma 3).....	41

VI.4.3	<i>Politica di sicurezza sul lavoro e piano di miglioramento</i>	42
VI.4.4	<i>Obblighi giuridici in materia di sicurezza (art. 30 co. 1 lettera a e b)</i>	43
VI.4.5	<i>Emergenze e primo soccorso, appalti e consultazione RLS (art.30 co. 1 lett c)</i>	43
VI.4.6	<i>Sorveglianza sanitaria (art. 30 comma 1 lettera d)</i>	46
VI.4.7	<i>Informazione e formazione (art. 30 co. 1 lett. e)</i>	46
VI.4.8	<i>Vigilanza sull'osservanza delle procedure di sicurezza (art. 30 co. 1 lett. f)</i>	47
VI.4.9	<i>Documenti e certificazioni obbligatorie (art. 30 co. 1 lett. g)</i>	47
VI.4.10	<i>Verifiche di effettività e adeguatezza del MOG SSL (art. 30 co. 1 lett. h)</i>	48
VI.4.11	<i>Registrazione delle attività di cui al co. 1 dell'art.30 - MOG</i>	48
VII - MOG PARTE SPECIALE E - “Reati ambientali		52
I PARTE – INTRODUZIONE		52
VII.1	<i>INTRODUZIONE</i>	52
VIII - MOG PARTE SPECIALE F - “Reati tributari”		62
VIII.1	INTRODUZIONE	62
VIII.2	RISCHI DI REATO (da Catalogo dei reati)	63
VIII.3	LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	70
VIII.4	LE AREE SENSIBILI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI ESISTENTI	71

IV - MOG PARTE SPECIALE B - “Reati societari, reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”.

IV.1 INTRODUZIONE

Le tipologie di reati descritte in questa Parte Speciale sono finalizzate a tutelare interessi giuridici tra loro differenti; tuttavia, poiché le fattispecie di reato insistono principalmente nei processi amministrativo-contabili oppure trovano una barriera al loro verificarsi nella corretta gestione contabile e finanziaria si è preferito trattarle contestualmente in un unico documento.

Di seguito si fornisce, separatamente l’elencazione dei reati societari (art. 25 ter), dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies) e dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies1).

Si fa presente, inoltre, che dopo un’attenta valutazione sono stati considerati non applicabili o irrilevanti per la natura stessa dell’amministrazione proprietaria di Terni Reti i seguenti reati:

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie in esame è un reato di danno che si configura qualora gli amministratori, attraverso l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote, sociali o della società controllante, cagionino un’effettiva lesione dell’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La fattispecie criminosa, che rileva solo nel caso in cui la società venga messa in liquidazione, consiste nel ripartire i beni sociali tra i soci prima di aver pagato i creditori sociali, ovvero prima di aver accantonato le somme necessarie a soddisfarli.

- Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 – 2635 bis c.c.)

In relazione alle specifiche previsioni contenute nell’art. 25 ter del Decreto 231, vengono in rilievo le condotte di chi, anche per interposta persona, offre, promette

o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ed ai liquidatori, nonché ai dipendenti e collaboratori di società o enti privati che, anche per interposta persona, li sollecitano o ricevono, per sé o per altri, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Rilevano altresì le condotte di offerta o promessa non accettate dai destinatari.

– Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Oggetto materiale del reato sono gli “strumenti finanziari” emessi dalla Società, non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione.

– False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. n. 19/2023)

Il D.lgs. n. 19/2023 ha inserito un nuovo reato nel catalogo dei reati societari di cui all'art. 25-ter, alla lettera s-ter: «*per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote*».

Il certificato preliminare menzionato nell'articolo 54 del D.lgs. n. 19/2023 serve a garantire che le condizioni per la realizzazione di operazioni societarie, come fusioni e scissioni transfrontaliere, siano adempiute in conformità alla legge. Il reato punisce «*Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti*». L'art. 29 D.lgs. n. 19/2023 contiene l'elenco degli allegati alla richiesta.

Anche tale nuova fattispecie non si ritiene applicabile a Terni Reti, almeno ad oggi, in considerazione della sua natura di Società *in house* del Comune di Terni e, quindi, dell'assenza di interesse ad effettuare operazioni di fusioni e di scissioni transfrontaliere.

IV.2 RISCHI DI REATO (da Catalogo dei reati)

IV.2.1 Reati societari ex art. 25 ter D.lgs. 231/2001

LE FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

False comunicazioni sociali (artt. 2621 – 2621 bis c.c.): rilevano le condotte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Tali condotte vengono sanzionate anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Un trattamento sanzionatorio più lieve è previsto dal legislatore nel caso in cui le predette condotte risultino di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

LA TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE E DEL PATRIMONIO

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma, che si pone a tutela dei creditori e dei terzi, è volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

Si tratta di un reato proprio di chi riveste la qualifica di amministratore. Il reato punisce il fatto degli amministratori che, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire i conferimenti effettuati dai soci o li liberano gli stessi dall'obbligo di restituirli. Il reato assume rilievo solo se, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve rispetto ai quali si applicherà il reato previsto dall'art 2627 c.c.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

È una fattispecie di natura contravvenzionale posta a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge, quale strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori. La norma contiene la clausola di riserva qualora il fatto possa configurarsi nel più grave reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Il reato si estingue in caso di restituzione degli utili e nel caso di ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Si tratta di un reato proprio di chi riveste la qualifica di amministratore. Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare il patrimonio sociale in occasione di operazioni straordinarie (riduzione del capitale sociale, fusioni, scissioni) effettuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e si estingue nel caso in cui avvenga il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Il dolo è generico e si concretizza nella consapevolezza di violare le prescrizioni di legge.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Si tratta di un reato proprio, i cui soggetti attivi possono essere gli amministratori o i soci conferenti. Le tre condotte rilevanti che possono favorire la realizzazione dell'evento delittuoso di formazione fittizia del capitale sociale sono: la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Questa disposizione, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale ed è procedibile d'ufficio.

ALTRI ILLECITI

Impedito controllo (art. 2625 c.c.).

La fattispecie consiste nell'impedire o ostacolare da parte degli amministratori, mediante qualsiasi comportamento commissivo o omissivo, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (quale in particolare il Collegio Sindacale) o alle società di revisione procurando un danno ai soci stessi

Se la condotta illecita ha causato un danno ai soci, si applica una sanzione di natura penale; in caso contrario la sanzione a carico dell'agente sarà unicamente amministrativa. È prevista la procedibilità a querela di parte.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato punisce il fatto di chiunque riesca a determinare la maggioranza in assemblea – con atti simulati o con la frode – allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La condotta illecita si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un reato che può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali o dai liquidatori di società sottoposti per legge al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza. Il reato è riconducibile a due fattispecie delittuose distinte: la prima centrata su esposizioni di fatti non rispondenti al vero al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una condotta che può essere sia

attiva, sia omissiva. È necessario che sussista nell'attore la consapevolezza di ostacolare con la propria condotta le funzioni degli organismi di vigilanza (dolo generico).

IV.2.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio ex art. 25 octies.

La responsabilità della società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, è stata introdotta con il D.lgs. 231/2007, in seguito all'attuazione da parte del Governo della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione.

Successivamente, la Legge 186/2014 ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio e, più di recente, il D.lgs. 195/2021, attuativo della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto dei delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio, includendovi anche i delitti colposi e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ed andando a differenziare la risposta sanzionatoria nel caso in cui il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione.

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi, con la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto ed al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (dolo specifico).

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

La condotta tipica del reato presenta una triplice modalità di commissione: la sostituzione di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa o contravvenzionale (nel caso di contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza. La commissione del reato presuppone la volontaria esecuzione di una delle operazioni tipiche, con la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene (dolo generico).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

La fattispecie mira a prevenire l'integrazione nei circuiti economici di denaro di provenienza illecita, mediante l'immissione nelle strutture dell'economia legale di capitali preventivamente

ripuliti. La norma ha carattere sussidiario rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648bis del codice penale e trova quindi un ambito di applicabilità piuttosto limitato. Il reato presuppone la consapevolezza della provenienza illecita dei capitali impiegati (dolo generico).

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

La fattispecie sanziona chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto o di tale contravvenzione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. Non sono comunque punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

IV.2.3 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori ex art. 25 octies 1.

La Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, al fine di contrastare le attività criminali inerenti al mercato digitale ha imposto agli Stati membri l'adozione di misure atte a contrastare fattispecie fraudolente intenzionali di fatto riconducibili all'utilizzo illecito di uno strumento di pagamento diverso dai contanti.

In attuazione della suddetta Direttiva, il legislatore ha quindi emanato il d.lgs. 184/2021, che ha comportato una serie di modifiche al Codice penale e la contestuale introduzione del nuovo art. 25 octies 1 all'interno del Decreto n. 231, formalmente aderente all'art. 10 della Direttiva, che prefigura la responsabilità delle persone giuridiche qualora i reati in questione siano commessi a loro vantaggio. Le condotte sanzionate dal legislatore si incentrano sulla nozione di strumento di pagamento diverso dai contanti, intendendosi per tale (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. 184/2001) un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.)

La fattispecie sanziona chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera i predetti strumenti o documenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 quater c.p.)

È punita la condotta di chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)

Rileva la condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

A seguito del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, il nuovo comma 2 bis dell'art. 25 octies 1 stabilisce che «*in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote*». Si è, così, ulteriormente ampliato il novero dei reati contenuti nell'art. 25 octies 1, la cui rubrica ricomprende ora anche il «*trasferimento fraudolento di valori*». Da ultimo, anche la legge n. 56/2024, rubricata «*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*», ha modificato, ampliando il campo di applicazione, il testo di cui all'art. 512-bis c.p., rubricato «*Trasferimento fraudolento di valori*».

Come noto, il primo comma dell'art. 512-bis c.p. stabiliva e stabilisce quanto segue: «*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni*». Con la legge n. 56/2024 è stato aggiunto il nuovo secondo comma, secondo cui

«la stessa pena di cui al primo comma [reclusione da due a sei anni] si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».

Tale ultima modifica assume particolare rilevanza per le Società, specie per quelle che partecipano a bandi pubblici, in ragione della documentazione richiesta e da produrre in fase di gara, ma anche per ciò che concerne le procedure di qualificazione dei fornitori, e più in generale per tutte quelle che hanno particolari obblighi di segnalazione e vigilanza sulla clientela e che effettuano operazioni di trasferimento di beni, denaro o partecipazioni societarie.

IV.2.4 Sanzioni ex D.lgs.231/2001

Descrizione Reato	Sanzioni pecuniarie n. quote (*)	Sanzioni interdittive	Pubblicazione sentenza e confisca
False comunicazioni sociali art. 2621 del Codice Civile art. 2621 bis del Codice Civile	Da 200 a 400 Da 100 a 200	NO	NO
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 100 a 180	NO	NO
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 100 a 130	NO	NO
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 150 a 330	NO	NO
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 100 a 180	NO	NO
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Da 100 a 180	NO	NO
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 150 a 330	NO	NO
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 200 a 400	NO	NO
Ricettazione (art. 648 CP), Riciclaggio (art. 648 bis), impiego di denaro beni e utilità di provenienza illecita (art. 648 ter), autoriciclaggio (art. 648 ter 1).	Da 200 a 1000	SI	SI
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.)	Da 300 a 800	SI	SI
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 quater c.p.), frode informatica aggravata (Art. 640 ter)	Da 100 a 500	SI	SI
Trasferimento fraudolento di valori	Da 250 a 600	SI	SI

(*) il valore della quota è stabilito dal giudice da un minimo di €. 258 a un massimo di €. 1.549

IV.3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ha consentito di individuare le aree sensibili alla commissione dei reati “societari”, di “ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio” ed in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, di identificare e valutare i potenziali eventi in cui Terni Reti potrebbe essere considerata responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

In sintesi sono state considerate le seguenti aree/attività sensibili ai rischi di reati societari:

REF	MACRO ATTIVITÀ SENSIBILE
1a - B	Amministrazione e contabilità - Ciclo Passivo.
1b - B	Amministrazione e contabilità - Ciclo Attivo.
1c - B	Amministrazione e contabilità - Ciclo di vita dei Cespiti.
1d - B	Amministrazione e contabilità - Gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria
2a - B	Formazione del Bilancio di esercizio
3a - B	Altre attività – Rapporti con il Collegio Sindacale e i rappresentanti dell’Amministrazione Vigilante
3b - B	Altre Attività – Preparazione e svolgimento delle Assemblee dei Soci
3c - B	Altre Attività – Operazioni straordinarie.
3d - B	Altre Attività – Comunicazione al pubblico delle informazioni finanziarie
4 - B	Verifiche anti riciclaggio ex D.lgs. 231/2007

Il livello di rischio per tutti i potenziali comportamenti delittuosi esaminati è stato valutato “trascurabile” in considerazione dell’azione svolta da Terni Reti per rafforzare i presidi di controllo di tipo trasversale e dei controlli cui è sottoposta come società patrimoniale dell’Ente socio, affidatario di servizi “*in house*”, nonché degli importi singolarmente poco significativi delle transazioni eseguite e della presenza di prassi consolidate nelle aree sensibili.

Tuttavia, a scopo unicamente preventivo e in relazione ad una potenziale estensione dell’attività della Società, è stato programmato l’aggiornamento o l’emanazione di nuove procedure, l’istituzione di controlli e l’adozione di strumenti, come specificato nell’allegato “Piano d’azione Area Amministrazione”, allo scopo di formalizzare il sistema dei controlli esistenti e adeguarlo nei casi in cui ne è stata ravvisata l’utilità.

Di seguito, per ogni area sensibile è riportata una breve descrizione del processo/attività, l'elenco dei rischi di reato che, in via del tutto ipotetica, possono essere compiuti, il sistema di prevenzione esistente e le azioni programmate.

IV.4 LE AREE SENSIBILI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI ESISTENTI

IV.4.1 Amministrazione e contabilità

La contabilità è supportata da un apposito sistema informatico denominato B.POINT di proprietà di OSRA Srl unipersonale che consente di gestire le scritture contabili e gli adempimenti periodici IVA, comprese le relative dichiarazioni, di elaborare il bilancio con la possibilità di acquisire dati da altre procedure o da Excel, di operare le rettifiche contabili generate in automatico e di controllare la quadratura delle imposte. Nella gestione della contabilità e del ciclo passivo si ricorre altresì al software gestionale ARCA.

Sono considerati a rischio teorico di commissione dei reati ex D.lgs. 231/2001 i seguenti processi amministrativo contabili: ciclo passivo; ciclo attivo, ciclo di vita dei cespiti e gestione finanziaria.

I rischi di commissione di reati di false comunicazioni sociali (art. 25 ter), di riciclaggio, ricettazione e autoriciclaggio (art. 25 octies) nonché di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies1), sono configurabili, tra l'altro, nelle condotte seguenti:

- rilascio di dati contabili, relazioni o altre informazioni non veritiere che confluiscono nel bilancio o nelle altre comunicazioni sociali ovvero mancata rappresentazione o omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, per recare alla medesima un vantaggio;
- acquisto di beni di inventario come beni di consumo oppure svalutazione/radiatione di cespiti da utilizzare quale provvista per la corruzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- incasso consapevole di denaro di provenienza delittuosa o contravvenzionale oppure compimento di operazioni in relazione ad esso volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza;
- le diverse operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
- impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative dei proventi di un delitto o, nei limiti indicati dal

legislatore, di una contravvenzione, da parte del soggetto che ha commesso il reato presupposto;

- indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (home banking, carte di credito) da parte di un soggetto non legittimato;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità di denaro o beni per evitare la confisca o altre misure di prevenzione patrimoniali;
- trasferire fittiziamente la titolarità di imprese, quote societarie o azioni per eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- modificare la compagine sociale o l'organo amministrativo di una società mediante la fittizia intestazione di quote o cariche sociali.

Sistema dei controlli esistente: per la prevenzione/riduzione del rischio sono ritenute ragionevolmente efficaci le “misure” descritte nella Parte Generale del presente Modello, tra cui in particolare:

- il Codice Etico al § 3.10 “Eticità nella comunicazione d’informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie”;
- gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33/2013;
- “il controllo delle registrazioni” tramite il protocollo informatico aziendale che consente di tenere traccia con data certa della documentazione gestionale a supporto delle registrazioni contabili.

Inoltre, si segnala la rilevanza della revisione contabile affidata al Collegio Sindacale (il quale provvede anche a verificare trimestralmente la riconciliazione tra scritture contabili ed estratti conto bancari nonché a monitorare la reportistica predisposta dall’Ufficio Amministrativo relativa all’uso della cassa contanti) e del controllo contabile su singoli aspetti esercitato dal competente Ufficio del Comune di Terni, quale Amministrazione vigilante; nonché l’esistenza di un buon controllo organizzativo che agisce attraverso le autorizzazioni o approvazioni dell’AU/Direttore generale (secondo competenza) e la separazione delle funzioni operative da quelle di controllo (in particolare attraverso la registrazione in protocollo di documenti contabili e gestionali).

Da ultimo la regolamentazione dei cicli, attraverso prassi consolidate che si sono tradotte nella codificazione di specifiche procedure, elaborate nel rispetto delle disposizioni di legge e in applicazione dei corretti principi contabili, adeguatamente supportate dal sistema informatico B.POINT e dal software gestionale ARCA in cui sono funzionanti adeguati controlli (ad esempio accoppiamento incasso o pagamento con le relative fatture). In particolare:

Ciclo Passivo: in tale ambito rivestono specifica valenza preventiva le prescrizioni contenute nel *Regolamento aziendale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi e per la gestione del ciclo passivo* (allegato alla Determina dell'AU n. 2 del 11.1.2022) e nella *Procedura amministrativo contabile del ciclo passivo*;

Ciclo attivo: in tale ambito rivestono specifica valenza preventiva le prescrizioni contenute nella *Procedura amministrativo contabile del ciclo attivo*;

Gestione finanziaria: in tale ambito rivestono specifica valenza preventiva le prescrizioni contenute nella *Procedura amministrativo contabile del ciclo finanziario*.

Quanto ai rischi legati alla possibile perpetrazione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si evidenzia il ricorso ad un'unica carta di credito aziendale, utilizzata esclusivamente per il rifornimento di carburante delle auto di servizio e per le spese di rappresentanza, i cui movimenti risultano costantemente monitorati e verificati nonché puntualmente registrati all'interno della contabilità aziendale.

IV.4.2 La formazione del bilancio.

Il processo di formazione del bilancio riguarda le attività amministrativo-contabili e i relativi controlli, svolti all'interno della Società, inerenti le modifiche al piano dei conti, la definizione delle tempistiche e delle responsabilità per le attività di chiusura contabile, l'analisi del bilancio di verifica, le scritture contabili di accertamento di costi e ricavi di competenza e di assestamento di bilancio, le procedure di riconciliazione dei saldi contabili con i dettagli gestionali, la raccolta degli elementi per le Note al bilancio e di informazioni per la Relazione sulla gestione, la predisposizione del progetto di bilancio e le attestazioni di conformità.

In Terni Reti l'elaborazione del bilancio è supportata dal sistema B.POINT.

Nell'ambito del processo sono considerate a rischio teorico di commissione dei reati ex D.lgs. 231 le seguenti fasi:

- analisi del bilancio di verifica e modifiche al piano dei conti;
- scritture contabili di accertamento di costi e ricavi di competenza;
- scritture contabili tipiche di chiusura e assestamento di bilancio;
- riconciliazione dei saldi contabili con i dettagli gestionali;
- raccolta elementi di dettaglio per le Note al bilancio e di informazione per la Relazione sulla gestione;
- predisposizione del progetto di bilancio.

I rischi inerenti il processo, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati di false comunicazioni sociali (art. 25ter) sono i seguenti:

- rilascio di dati contabili, relazioni o altre informazioni non veritiere che confluiscono nel bilancio o nelle altre comunicazioni sociali ovvero mancata rappresentazione o omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, per recare alla medesima un vantaggio.

Sistema dei controlli esistente: per la prevenzione/riduzione del rischio sono ritenute ragionevolmente efficaci le “misure” descritte nella Parte Generale del presente Modello, tra cui in particolare:

- il Codice Etico al § 3.10 “Eticità nella comunicazione d’informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie”,
- gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33/2013;
- “il controllo delle registrazioni” tramite il protocollo informatico aziendale che consente di tenere traccia con data certa della documentazione gestionale a supporto delle registrazioni contabili e delle valutazioni.

Inoltre, si segnala la rilevanza della revisione contabile affidata al Collegio Sindacale e del controllo contabile su singoli aspetti esercitato dal competente Ufficio del Comune di Terni, quale amministrazione vigilante.

Da ultimo vengono in rilievo la regolamentazione del processo di formazione del bilancio attraverso la *Procedura amministrativo contabile Elaborazione del bilancio di esercizio* e il Manuale utente di B.POINT che descrive le operazioni di chiusura.

I controlli interni attualmente esistenti sono i seguenti:

- trasmissione al Collegio Sindacale del libro giornale, bilancio di verifica e schede partitari per le verifiche di competenza;
- raccolta ordinata (per tipo di operazione) della documentazione, dei fogli di calcolo e dei controlli eseguiti archiviati presso Area Amministrazione;
- approvazione dell’Amministratore Unico del bilancio di verifica, previa verifica di coerenza delle relative stime, e della corretta allocazione negli appositi conti dei saldi delle partite aperte nei conti “fatture da ricevere/emettere”;
- attestazione del responsabile di Area Amministrazione, previa verifica del Direttore Generale, della completezza e correttezza dei saldi di bilancio, dei dettagli riportati sulle Note al bilancio e delle informazioni e dei dati contenuti nella Relazione sulla gestione;
- presentazione del Progetto di Bilancio al Collegio Sindacale, che dovrà verificare la congruità dei prospetti contabili e la loro conformità con le norme di legge e i principi contabili;

- approvazione del bilancio di esercizio dall'Assemblea dei Soci e deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese

Si riconosce altresì valenza preventiva agli adempimenti richiamati dalla Determina n. 1 dell'Amministratore Unico dell'11 gennaio 2022 relativa alla istituzione di un Sistema Aziendale di Controllo di Gestione, rappresentato principalmente dal Sistema Rapido di Controllo Operativo (SRCO) richiamato dalla suddetta Determina.

IV.4.3 Altre Attività sensibili

RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE VIGILANTE

La responsabilità della gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Direzione Partecipate del Comune di Terni è attribuita al Responsabile Area Amministrativa supervisionata dall'Amministratore Unico.

L'attività consiste nell'evasione tempestiva ed esaustiva delle richieste pervenute e di fornire informazioni veritiere e corrette.

Il rischio inerente il processo, considerato in ottica strumentale alla commissione di reati di impedito controllo (art. 25ter) è il seguente:

- occultamento di documenti richiesti / necessari ai controlli del Collegio Sindacale, dei Soci, dell'amministrazione vigilante (e concorso con i vertici aziendali).

Sistema dei controlli esistente: per la prevenzione/riduzione del rischio sono ritenute ragionevolmente efficaci le "misure" descritte nella Parte Generale del presente Modello, tra cui in particolare.

- il Codice Etico al § 3.10 "Eticità nella comunicazione d'informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie";
- gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33/2013;
- "il controllo delle registrazioni" tramite il protocollo informatico aziendale che consente di tenere traccia con data certa ed una pronta disponibilità delle richieste pervenute e delle relative risposte. In particolare:
 - o le richieste ricevute dal Collegio Sindacale sono protocollate, riepilogate, con indicazione delle date di richiesta, di evasione attesa e di effettiva evasione,;
 - o le richieste riguardanti i dati contabili sono inviate direttamente via email al Responsabile Area Amministrazione che inoltra la richiesta e la relativa risposta all'Amministratore Unico e Direttore Generale per il monitoraggio;

- le richieste di accesso alle informazioni da parte dei rappresentanti dell'Amministrazione vigilante sono acquisite direttamente dall' Amministratore Unico e Direttore Generale, immesse nel protocollo informatico ed evase con il supporto dell'Area Amministrazione.

Azioni programmate: per agevolare il compito di monitoraggio dell'Amministratore Unico, anche le richieste del Collegio Sindacale inviate direttamente per e-mail al Responsabile Area Amministrazione saranno riepilogate in un documento in cui sarà riportato l'oggetto della richiesta, gli estremi della risposta e le relative date.

PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

L'Amministratore Unico è responsabile dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione preventiva della documentazione connessa con l'ordine del giorno dell'evento societario, assicurando che la stessa sia fornita in maniera completa, adeguata e con il necessario anticipo.

I rischi inerenti l'attività, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati di impedito controllo e illecita influenza sull'Assemblea (art. 25ter) sono i seguenti:

- occultamento di documenti richiesti / necessari ai controlli dei Soci;
- manipolazione di informazioni e dati relativi a delibere da assumere in Assemblea.

Sistema dei controlli esistente: per la prevenzione/riduzione del rischio sono ritenute ragionevolmente efficaci le "misure" descritte nella Parte Generale del presente Modello, tra cui in particolare:

- il Codice Etico al § 3.10 "Eticità nella comunicazione d'informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie",
- gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33/2013
- "il controllo delle registrazioni" tramite il protocollo informatico aziendale che consente di tenere traccia con data certa ed una pronta disponibilità delle richieste pervenute e delle relative risposte.

Inoltre, è ritenuto essenziale per il sistema dei controlli il coinvolgimento operativo dell'Area Amministrativa, di supporto all'Amministratore Unico, nella raccolta della documentazione e nell'inoltro ai Soci e al Collegio Sindacale.

OPERAZIONI STRAORDINARIE (CON EFFETTI SULLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ)

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato dal Comune di Terni a marzo 2015, aveva individuato Terni Reti come società patrimoniale dell'Amministrazione Comunale a cui trasferire gli asset del patrimonio comunale per l'espletamento dei servizi pubblici locali ad essi riconducibili.

L'approvazione del Piano Strategico societario e del nuovo statuto, avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 502 del 16 novembre 2015, ha avviato tale processo di trasformazione di Terni Reti, che vedrà il suo completamento con il conferimento nel capitale sociale dei beni patrimoniali comunali strumentali alla gestione dei servizi pubblici affidati.

Sistema dei controlli esistente: in questa circostanza, come pure nella fase finale di trasferimento di asset del patrimonio comunale in corso di svolgimento, Terni Reti si è attenuta e si atterrà alle seguenti prescrizioni minime:

- le “proposte” di operazioni straordinarie sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, in conformità ai requisiti statutari e alle prescrizioni del codice civile e delle normative applicabili al settore;
- le strutture aziendali competenti devono essere coinvolte attivamente nell'istruttoria e nell'affidamento dei relativi studi di fattibilità seppure condotti da consulenti;
- i suddetti studi sono sottoposti alla supervisione degli Uffici preposti dell'Amministrazione vigilante;
- le informazioni eventualmente necessarie per l'elaborazione di situazioni previsionali di carattere economico, patrimoniale e finanziario sono fornite dall'Amministratore Unico con il supporto dell'Area Amministrativa che ne assicura la congruenza e la correttezza.

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE, CONCERNENTI FATTI DELLA SFERA DI ATTIVITÀ AZIENDALE

I comunicati stampa che riguardano i fatti della sfera di attività aziendale potenzialmente idonei ad avere un effetto sulla reputazione e sul valore della Società sono effettuati dall'Amministratore Unico.

Sistema dei controlli esistente: per la prevenzione/riduzione del rischio sono ritenute ragionevolmente efficaci le “misure” descritte nella Parte Generale del presente Modello, tra cui in particolare il Codice Etico:

- § 2.5. “Riservatezza”,

- § 3.10 “Eticità nella comunicazione d’informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie”,
- § 3.11 “Eticità nei rapporti con i mass media”,
- § 3.12 “Trattamento delle informazioni riservate e privilegiate”.

Inoltre, il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33/2013 attenua ulteriormente il rischio.

VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO EX D.LGS. 231/2007

La Società non ha mai instaurato rapporti commerciali o di partenariato con Soggetti aventi domicilio fiscale in Paesi Black List o a rischio terrorismo, o che si avvalgono di istituti di credito che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese o di strutture fiduciarie o con Soggetti che, comunque, rientrano negli indicatori di anomalia elaborati dalla Banca d’Italia.

Tuttavia, come già specificato nel sistema dei controlli esistente nell’area amministrativa all’occorrenza si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- verifica dell’identità, dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- i pagamenti a terzi dovranno prevedere preventivi controlli sulla sede legale degli Istituti di credito utilizzati al fine di escludere banche che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

V - MOG PARTE SPECIALE C - “Reati informatici e in materia di violazione del diritto d’autore”.

V.1 INTRODUZIONE

Anche se le due tipologie di reati trattate in questa parte del Modello tutelano interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei destinatari del Modello in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

Di seguito si fornisce, quindi, separatamente l'elencazione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 24-bis) e in violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).

V.2 RISCHI DI REATO (da Catalogo dei reati)

V.2.1 Reati informatici e trattamento illecito di dati ex art. 24 bis D.lgs. 231/2001

L'art. 20 della legge n. 90/2024, recante “disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (Legge Cybersicurezza)”, interviene sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, contemplato dall'art. 24-bis del d. Lgs. 231/2001:

- vengono aumentate le sanzioni previste al comma 1, che passano dalla cornice edittale compresa tra cento e cinquecento quote, a quella compresa tra duecento e settecento quote;
- viene introdotto nell'art. 24-bis il nuovo comma 1-bis: si applicherà all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote in relazione alla commissione della nuova fattispecie di estorsione informatica di cui all'art. 629, terzo comma, C.p.;
- viene modificato il comma 2 dell'art. 24-bis, elevando la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote, e sostituendo tra i reati presupposto per i quali è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria suddetta il riferimento all'art. 615-quinquies c.p. (abrogato dall'art. 16, lettera d) della presente Legge), con il richiamo al nuovo delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 635-quater.1;

- viene integrato il comma 4: nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicheranno le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Di seguito, si trascrive il contenuto dell'attuale art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001.

24 bis - Reati informatici e trattamento illecito di dati

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*
- 2. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote¹.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 635 quater 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e)¹. Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni¹. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e)¹. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI

Falsità di documento informatico (art. 491bis c.p.)

L'articolo estende le disposizioni sui reati di falso documentale (atto pubblico o scrittura privata) ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria, integrando le fattispecie di reato previste dagli articoli da 476 a 493 del codice penale (Capo III del titolo VII). Il bene giuridico tutelato è la fede pubblica documentale, si tratta cioè di quella particolare fiducia che la collettività ripone sulla veridicità o autenticità di un documento.

I reati previsti sono i seguenti:

- falsità materiale o ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- falsità materiale o ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;

- falsità materiale o ideologica commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- falsità in registri e notificazioni;
- falsità in scrittura privata;
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato e atto pubblico;
- uso di atto falso;
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Per documento informatico si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; i documenti informatici rilevanti ai fini delle norme in questione sono quelli pubblici o privati, dotati di efficacia probatoria, cioè con firma elettronica qualificata o emessi nel rispetto di quelle regole tecniche ¹ finalizzate a garantirne paternità, provenienza, integrità e immodificabilità.

Occorre sottolineare che anche un soggetto che non riveste le qualifiche richieste per la commissione dei reati propri può commettere il reato in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

DELITTI INFORMATICI PROPRIAMENTE DETTI

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (artt. 615 ter e quater c.p.)

L'accesso abusivo si realizza attraverso l'introduzione non autorizzata in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero il mantenersi nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di esclusione.

Con riferimento alla prima condotta considerata, il reato si perfeziona con la violazione del sistema attuata attraverso la forzatura delle misure di sicurezza atte a proteggerlo².

La seconda condotta si configura nel caso di accesso ad un'area del sistema (ad es. area del server o directory) diversa da quella cui si è autorizzati ad accedere.

Reato preparatorio all'accesso abusivo è la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi (art. 615 quater).

¹ Può trattarsi di qualunque atto scritto, file o altro contenuto di un programma informatico, del quale sia riconoscibile l'autore che in esso si palesa, contenente una dichiarazione di scienza (esposizione di dati o fatti) o manifestazioni di volontà.

² In giurisprudenza prevale la tesi di considerare fra le misure di sicurezza non solo le protezioni di tipo logico (ad es. password) ma anche quelle fisiche esterne al sistema (ad es. meccanismi di selezione dell'accesso ai locali in cui sono collocati i sistemi).

Intercettazione, impedimento e interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 617 quater e quinquies c.p.)

Il reato sanziona chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, nonché chiunque rivela tali comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

A titolo esemplificativo, le intercettazioni di comunicazioni possono essere attuate attraverso *spyware*, che consentono di acquisire informazioni dal sistema oggetto di attacco, mentre si configura impedimento (o rallentamento) o interruzione di comunicazioni in caso di interventi fraudolenti su pagine *web* o blocchi di server di posta elettronica.

È punita inoltre l'installazione di apparecchiature atte a porre in essere una delle condotte sopra indicate. (art.617 quinquies).

Danneggiamento informatico (artt. 635 bis, ter, quater, quater1 e quinquies e art. 617 quinquies c.p.)

Sono delineate quattro fattispecie di reato distinte in base alla rilevanza (pubblica o privata) di "informazioni, dati, programmi informatici", costituiti dai *file* di dati e dai software per la generazione ed elaborazione degli stessi, e di "sistemi informatici e telematici" (elaboratori, ivi compresi palmari, cellulari, ecc.).

Per quanto concerne il danneggiamento di "informazioni, dati e programmi informatici", le condotte illecite considerate sono: la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione e la soppressione.

Nel danneggiamento di "sistemi informatici e telematici" sono puniti: la distruzione, il danneggiamento, il rendere inservibile o l'ostacolare gravemente il funzionamento del sistema.

Infine, sono autonomamente sanzionate una serie di condotte prodromiche al danneggiamento, che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare i sistemi o i dati (artt. 615 quinquies e 617 quinquies).

V.2.2 Reati in violazione del diritto d'autore ex art. 25 novies D.lgs.231/2001.

L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 1° comma lettera a-bis) e terzo comma

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 bis

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 septies

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 octies

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

V.2.3 Sanzioni ex D.lgs.231/2001

Descrizione Reato	Sanzioni pecuniarie n. quote (*)	Sanzioni interdittive	Pubblicazione sentenza e confisca
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter)	Da 200 a 700		
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater)	Da 200 a 700	SI	SI
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies)	Da 200 a 700		
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater)	Fino a 400	SI	SI
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1).	Fino a 400		
Danneggiamento informatico (artt. 635 bis, ter, quater e quinquies c.p.)	Da 200 a 700	SI	SI
Estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p.)	Da 300 a 800		
Delitti in violazione del diritto d'autore (articoli 171, primo), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633)	Da 100 a 500	SI (**)	SI

(*) il valore della quota è stabilito dal giudice da un minimo di €. 258 a un massimo di €. 1.549.

(**) Per una durata non superiore a un anno.

V.3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

In astratto la possibilità di commissione di un reato informatico è connessa all'utilizzo di strumenti informatici da parte di soggetti appartenenti alla Società.

Considerato il diffuso impiego delle tecnologie nello svolgimento delle attività aziendali, a livello teorico sono sensibili la maggior parte dei processi societari, pertanto, il personale di tutte le Aree che gestiscono e utilizzano sistemi informativi hanno comunque una reale e concreta esposizione al rischio di reati informatici.

Inoltre, è ragionevole ritenere che il processo societario maggiormente esposto al rischio di commissione dei reati sopra indicati, soprattutto in considerazione delle competenze specialistiche possedute dalle risorse ad esso dedicate, è quello che governa i sistemi informatici aziendali e l'utilizzo delle reti informatiche.

In sintesi sono state considerate le seguenti aree/attività sensibili ai reati informatici e di trattamento illecito di dati e in violazione del diritto d'autore:

REF	MACRO ATTIVITÀ SENSIBILE
1 - C	Gestione servizi informativi e del sito internet.
2 - C	Tutte le attività aziendali nelle quali è previsto l'utilizzo di servizi informatici (posta elettronica e internet).
3 - C	Gestione documentale
4 - C	Utilizzo della firma digitale

Tuttavia, si può ragionevolmente ritenere che il livello di rischio del verificarsi di condotte che integrino le fattispecie di reato trattate in questa parte speciale sia valutabile come "trascurabile" in considerazione di quanto prescritto nel Codice Etico § 3.14 "trattamento delle informazioni riservate e privilegiate" e dei presidi di carattere trasversale trattati nella Parte Generale del MOG e, in particolare e nel Cap II.4 "Gestione della sicurezza informatica", che si rivolgono anche ai temi Privacy, utili ad alimentare un sistema volto a contenere il rischio di un coinvolgimento dell'ente per comportamenti che costituiscano reati presupposto ex D.lgs.231/2001.

Sono, peraltro, stati emanati Istruzioni e Disciplinari specifici, così come rilevato nella Parte Generale del presente modello, in attesa della adozione di un documento unico che consenta di trattare compiutamente tutti gli aspetti relativi alla sicurezza informatica.

Di seguito, per ogni area sensibile sono riportati l'elenco dei rischi di reato che in via del tutto ipotetica possono essere compiuti, il sistema di prevenzione esistente e le azioni previste.

V.4 LE AREE SENSIBILI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI ESISTENTI

V.4.1 Gestione dei sistemi informativi

La gestione dei sistemi informativi aziendali è finalizzata ad assicurare il funzionamento e la manutenzione dell'hardware e del software, degli apparati e delle reti di trasmissione dati e di connessione alla internet, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT, nonché la sicurezza informatica, la gestione del sito internet e dei servizi di posta elettronica, l'acquisizione ed installazione di software nelle postazioni di lavoro.

Terni Reti ha nominato un amministratore di sistema, adottando specifici protocolli sui seguenti aspetti:

1. **Gestione della sicurezza fisica e logica del sistema informatico della Società (protezione dei requisiti di integrità, disponibilità e confidenzialità).**

2. **Sistemi firewall e antivirus:**

Terni Reti al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati della Società definirà un sistema di firewall e antivirus centralizzati volti ad impedire l'accesso informatico non autorizzato dall'esterno e l'altro a prevenire e reprimere eventuali minacce alla corruzione dei dati che potrebbero essere causati da virus contratti dall'utilizzo della rete internet e dall'uso della posta elettronica. Si evidenzia che il servizio di posta elettronica è attualmente gestito da un soggetto esterno che garantisce standard qualitativi elevati per quanto concerne sicurezza e protezione dei dati digitali.

3. **Gestione autenticazione credenziali utenti:**

l'accesso agli strumenti informatici aziendali di ogni utente della Società è gestito attraverso un sistema di credenziali (nome utente e password); in particolare si evidenzia che la password rispetta i canoni di sicurezza minimi che saranno stabiliti dal codice del trattamento dati e viene sostituita obbligatoriamente dall'utente nei termini stabiliti dallo stesso Codice.

4. **Sistema di backup dei dati:**

sono allo studio di fattibilità soluzioni di backup e disaster recovery dei propri dati presso idonee strutture, esterne ai locali della Società Stessa.

5. **Norme di comportamento degli utilizzatori dei sistemi informatici e telematici aziendali:**

Terni Reti si è dotata di misure minime di sicurezza informatiche; tali misure saranno trasferite in un Disciplinare tecnico per l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici aziendali, suscettibile di costante aggiornamento, da distribuire con scopo informativo/formativo a tutti

i dipendenti e altri gli utenti interessati. In nota si riportano le modalità di utilizzo dei sistemi informatici previste in base all'attuale stato delle cose . Le suddette Linee guida trattano in dettaglio i comportamenti da tenere nei seguenti ambiti: regole di utilizzo dei pc portatili; utilizzo dei programmi antivirus; credenziali di accesso; utilizzo della rete aziendale; utilizzo della posta elettronica; utilizzo della navigazione internet.

6. Disciplinare tecnico relativo alla centralina telefonica e all'uso dei telefoni aziendali;

Terni Reti al fine di normare l'utilizzo dei telefoni fissi e dei cellulari aziendali adatterà un disciplinare tecnico distribuito a tutti i dipendenti e conservato presso la Società.

Si specifica, inoltre, che con gli atti di incarico al trattamento dati personali che saranno sottoscritti dai dipendenti, dai collaboratori e da soggetti terzi verranno fornite le norme per l'utilizzo appropriato delle risorse informatiche (Information & Communication Technology - ICT) "Norme di utilizzo degli strumenti elettronici in occasione dell'esecuzione delle mansioni di lavoro" volte a ridurre i rischi di illecito o cattivo uso, nonché ad assicurare una corretta gestione del patrimonio informativo ed informatico della Società.

I rischi di commissione di reati di frode informatica a danno dello Stato e degli enti pubblici, di reati informatici e di trattamento illecito di dati e di reati in violazione del diritto d'autore (artt. 24 bis e 25 novies del D.lgs. 231) sono riconducibili, tra le altre alle condotte seguenti:

- manipolazione di documento informatico di terzi per avvantaggiare un soggetto particolare;
- accesso in un sistema informatico volto all'acquisizione di informazioni contenute in banche dati di terzi, strumentale alla commissione di frodi o di atti concorrenza sleale.
- impedimento o interruzione di un servizio web di terzi strumentale ad atti di concorrenze sleale;
- l'installazione e l'utilizzo di programmi per elaboratore nonché la gestione dei contenuti del sito internet in violazione del diritto d'autore.

Sistema dei controlli esistente: per la prevenzione/riduzione del rischio sono ritenute ragionevolmente efficaci le seguenti "misure" di carattere trasversale:

- Codice Etico in cui sono declinati i valori di Integrità, Legalità, Trasparenza e Riservatezza nonché i principi di comportamento enunciati § 3.14 "trattamento delle informazioni riservate e privilegiate";
- MOG Parte Generale al Cap II.4 "Gestione della sicurezza informatica", rilevanti anche in tema privacy, sopra riportate.

Riguardo alle azioni organizzative e gestionali previste al Cap. II.4 del MOG assumono particolare rilevanza la formale adozione di alcune misure minime di sicurezza informatica, mutuata dal vecchio Codice privacy:

- adeguate profilazioni (amministratore di sistema e utenti);
- blocchi logici nei sistemi atti a impedire installazione di software, connessione con dispositivi diversi da quelli aziendali, utilizzo di sistemi di diagnostica per identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito e le modifiche alle configurazioni delle postazioni di lavoro;
- sistemi firewall e antivirus volti ad impedire l'uno l'accesso informatico non autorizzato ed eventuali minacce causate da virus contratti dall'utilizzo della rete internet;
- servizio di posta elettronica gestito da un soggetto esterno che garantisce standard qualitativi elevati per quanto concerne la protezione dei dati digitali;
- autenticazione utenti gestito attraverso un sistema di credenziali (nome utente e password³)
- sistema di backup dei dati presso idonee strutture, esterne ai locali della Società Stessa.

Azioni programmate: emissione del “Disciplinare tecnico sulla sicurezza informatica” che compendi la policy di sicurezza informatica e le misure di sicurezza adottate, da allegare ai contratti di outsourcing dei servizi di Information & Communication Technology.

Istituzione di un “Giornale dei login dell'Amministratore di sistema” a disposizione della Società e a tutela dell'interessato.

V.4.2 Tutte le attività svolte con risorse informatiche della Società

Hanno una reale esposizione al rischio di commissione di reati informatici tutti i destinatari del Modello, in possesso di avanzate competenze informatiche, che svolgono le attività aziendali loro assegnate utilizzando postazioni di lavoro con accesso diretto a risorse informatiche della Società, quali in particolare il servizio di posta elettronica e internet.

I rischi di illecito trattamento dei dati e di reati informatici propriamente detti ex art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- accedere a un sistema informatico allo scopo di acquisire informazioni contenute in banche dati di terzi, strumentale alla commissione di frodi o di atti concorrenza sleale;
- impedire o interrompere un servizio web di terzi strumentale ad atti di concorrenza sleale;

³ La password rispetta i canoni di sicurezza minimi che saranno stabiliti dal codice del trattamento dati e viene sostituita obbligatoriamente dall'utente nei termini stabiliti dallo stesso Codice

- formare o concorrere a formare, con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, documenti informatici falsi o alterare atti veri;
- alterare o contraffare, per sé o in concorso con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, certificati o autorizzazioni amministrative e le relative condizioni di validità, copie in forma legale su documento informatico di un atto pubblico o privato inesistente o una copia diversa dall'originale, un attestato, una falsa attestazione di un fatto o di aver ricevuto dichiarazioni;
- concorrere con un esercente una professione sanitaria o forense o altro servizio di pubblica necessità nell'attestare falsamente, in un certificato sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità;
- attestare falsamente, oralmente o per iscritto, a un pubblico ufficiale in un atto pubblico, sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità;
- scrivere o lasciare scrivere false indicazioni nelle registrazioni, sotto forma di documento informatico, soggette all'ispezione dell'autorità di Pubblica Sicurezza o nelle notificazioni, sotto forma di documento informatico, alla stessa autorità, riguardanti operazioni industriali, commerciali o professionali;
- formare in tutto o in parte scritture private false, sotto forma di documento informatico, o alterazione di scritture private vere, utilizzandole o lasciando che altri le utilizzino.
- scrivere o far scrivere, su documento informatico firmato in bianco o con spazi in bianco, posseduto con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto privato produttivo di effetti giuridici diversi da quelli previsti, utilizzandolo o lasciando che altri lo utilizzino;
- scrivere o far scrivere, ovvero concorrere con un pubblico ufficiale nello scrivere o nel far scrivere, su documento informatico firmato in bianco o con spazi in bianco, posseduto con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto pubblico diverso da quello a cui il pubblico ufficiale stesso era obbligato o autorizzato.

Sistema dei controlli esistente: per la prevenzione/riduzione del rischio sono ritenute ragionevolmente efficaci le seguenti “misure” di carattere trasversale:

- Codice Etico nel Capitolo II in cui sono declinati i valori dei valori etici di Integrità, Legalità, Trasparenza e Riservatezza e nei principi di comportamento enunciati § 3.14 “trattamento delle informazioni riservate e privilegiate”;
- MOG Parte Generale al Cap II.4 “Gestione della sicurezza informatica”.

Riguardo alle azioni organizzative e gestionali previste al Cap. II.4 del MOG assumono particolare rilevanza gli “Atti di designazione degli autorizzati al trattamento” da implementare secondo i requisiti previsti dal GDPR n. 479/2016, consegnati a tutto il personale e firmati per accettazione, che prevedono espressi divieti di:

- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici aziendali, dei clienti o di terze parti, senza la previa autorizzazione della Società;
- divulgare, cedere o condividere con altri le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o di terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l’accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati, lo spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato contenuto in un documento informatico, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Azioni programmate:

1. Elaborare un apposito paragrafo del “Disciplinare tecnico sulle norme di comportamento degli utilizzatori dei sistemi informatici e telematici aziendali” in cui siano dettagliati i divieti inerenti il trattamento illecito dei dati già riportati negli atti di nomina;

2. Completare l'adeguamento alle prescrizioni del D.lgs. n. 138/2024, che recepisce la Direttiva n. 2555/2022, meglio nota come Direttiva NIS2, dando seguito alla valutazione effettuata da Terni Reti in base al questionario ENISA.

V.4.3 La gestione documentale

Il processo riguarda la creazione, la protezione, l'emissione, l'archiviazione, la conservazione, l'eliminazione, la divulgazione, l'immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e la manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici.

I rischi di illecito trattamento dei dati (art. 24 bis D.lgs. 231/2001) sono i seguenti:

- distruzione, soppressione, occultamento in tutto o in parte di una scrittura privata o un atto pubblico veri, sotto forma di documento informatico;
- manipolazione di documento informatico di terzi per avvantaggiare un soggetto particolare.

Sistema dei controlli esistente: per la prevenzione/riduzione del rischio sono ritenute ragionevolmente efficaci i seguenti presidi di carattere trasversale:

- MOG Parte Generale, Cap II.4 “Gestione della sicurezza informatica”;
- MOG Parte Generale, Cap. II.8 “Trasparenza e tracciabilità” in cui è descritto il processo di gestione documentale, affidato alla Segreteria;
- Codice Etico nel Capitolo II in cui sono declinati i valori etici di Integrità, Legalità, Trasparenza e Riservatezza.

La gestione è affidata all'Ufficio Segreteria con la collaborazione dell'ufficio Pianificazione e Controllo, Marketing ed Acquisti, avvalendosi del sistema informatico denominato “Isharedoc”.

Il processo è disciplinato da una procedura interna con la quale è stabilito l'organigramma di protocollo (profilazione degli utenti) e le modalità di protocollazione e fascicolazione dei documenti.

Azioni programmate: emissione di una Procedura “protocollazione e archivio” che dovrà evidenziare i rischi ex D.lgs. 231 riguardanti il trattamento illecito dei dati. Detta revisione dovrà essere preceduta da una verifica di completezza e idoneità della procedura stessa riguardo alle modalità di creazione, eventuale protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici.

V.4.4 Utilizzo della Firma Digitale

La Società utilizza la “firma digitale” in tutti i casi in cui l’Amministratore Unico, rappresentante legale, ha la necessità di sottoscrivere documenti informatici.

Tale utilizzo è regolamentato da formale attribuzione e assunzione di responsabilità.

Il rischio di commissione di reato informatico, ex art.24 bis del D.lgs. 231/2001, è il seguente:

- utilizzo abusivo della firma digitale aziendale o, comunque, in violazione delle procedure che ne regolamentano l’utilizzo.

Sistema dei controlli esistente: per la prevenzione/riduzione del rischio sono ritenute ragionevolmente efficaci le seguenti “misure” di carattere trasversale:

- MOG Parte Generale Cap II.4 “Gestione della sicurezza informatica”;
- Codice Etico Cap. II in cui sono enunciati i valori etici di Integrità, Legalità, Trasparenza e Riservatezza, assunti da Terni Reti.

Azioni programmate: elaborare un apposito paragrafo del Disciplinare Tecnico in corso di emanazione in cui siano introdotte le seguenti istruzioni per l’uso della firma digitale:

- è consentito il possesso della firma digitale al solo Amministratore Unico per sottoscrivere documenti informatici nei casi previsti dalla legge o nei casi ritenuti opportuni;
- il sistema hardware e software utilizzato per apporre la firma digitale è composto da: *smart card*, lettore di *smart card*, e software DIKE (Kit rilasciato dalla competente Camera di commercio). Tale sistema può essere installato sul personal computer in dotazione al legale rappresentante e/o sul personal computer in dotazione al responsabile dell’Area amministrativa;
- la *smart card* è custodita dal legale rappresentante della Società personalmente o avvalendosi di appositi locali e cassaforti presenti nei locali della Società;
- l’utilizzo della firma digitale avviene in presenza del legale rappresentante avvalendosi del supporto operativo del responsabile dell’Area amministrativa o di altri soggetti indicati dal legale rappresentante stesso;
- la Responsabilità per la custodia e l’uso della *smart card* è propria del legale rappresentante.

Dette istruzioni saranno riportate anche nell’atto di formale attribuzione del dispositivo di firma elettronica.

ALLEGATO AL MOG PARTE SPECIALE C

PIANO DI AZIONE - AREA ADEMPIMENTI PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA

#	Descrizione dell'azione pianificata	Responsabile	Data pianificata	Data attuazione
MOG-C. 1	“Disciplinare tecnico sulla sicurezza informatica” che compendi la policy di sicurezza informatica e le misure di sicurezza adottate, da allegare ai contratti di outsourcing dei servizi di Information & Communication Technology (V.4.1)	Resp. Privacy	I semestre 2025	
MOG-C. 2	Giornale dei login dell'Amministratore di sistema (V.4.1)	Amministratore di Sistema	I semestre 2025	
MOG-C 3	Disciplinare tecnico sulle norme di comportamento degli utilizzatori dei sistemi informatici e telematici aziendali – paragrafo Divieti reati informatici (V.4.2)	Resp. Privacy	I semestre 2025	
MOG-C. 4	Emissione di una procedura Protocollazione e archivio (Rischi trattamento illecito dei dati). (V.4.3)	Direttore Segreteria	I semestre 2022	
MOG-C 5	Adeguamento alla Direttiva NIS2 (V. 4.1)	Direzione	I semestre 2025	

VI - MOG PARTE SPECIALE D

“Reati in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro.

I PARTE – INTRODUZIONE

VI.1 INTRODUZIONE

Sicurezza sul Lavoro

L'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (c.d. Legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) ha immesso l'art. 25-septies nel D.lgs. n. 231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime⁴, con ciò prevedendo per la prima volta la responsabilità anche per reati di natura colposa⁵.

La responsabilità prevista dal D.lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001, la responsabilità del datore di lavoro (o del dirigente delegato) è dovuta alla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

VI.2 RISCHI DI REATO

Reati in violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)

Art. 589 Omicidio colposo.

Art. 590 Lesioni personali colpose.

I reati si configurano in tutti i casi in cui l'agente compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte o le lesioni gravi o gravissime⁶ di

⁴ L'art. 300 del D.lgs. n. 81/2008 ha modificato l'art. art. 25-septies introducendo criteri di graduazione delle sanzioni previste.

⁵ Si tratta di una colpa specifica derivante dall'intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose".

⁶⁶ L'entità della lesione può essere:

- grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa

un lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche e sulla salute ed igiene sul lavoro.

La specifica violazione di norme in materia di prevenzione infortunistica, così come l'omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c., costituisce aggravante.

In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione (datori di lavoro, titolari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, preposti, lavoratori).

VI.2.1 Sanzioni ex D.lgs.231/200

Descrizione Reato	Sanzioni pecuniarie n. quote (*)	Sanzioni interdittive	Pubblicazione sentenza e confisca
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - se in violazione art. 55 co.2 DLgs.81/2008	Da 250 a 500 1000	SI	SI
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Da 100 a 250	SI	SI

(*) Il valore della quota è stabilito dal giudice da un minimo di €. 258 a un massimo di €. 1549.

VI.3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

In linea teorica, i reati di in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro indicati dal decreto si realizzano in tutti i casi in cui nello svolgimento dell'attività produttiva e delle attività volte agli adempimenti normativi, giuridicamente attribuite al datore di lavoro, può manifestarsi la "colpa" (negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti) di un rappresentante della società, designato per gli aspetti attinenti la sicurezza, nonché dei medesimi lavoratori, di non adempiere compiutamente ai propri obblighi, determinando così un infortunio, una malattia ovvero la morte di un dipendente o di un soggetto terzo per c.d. rischio di interferenza.

Nella colpa, può essere individuato il vantaggio (verosimilmente economico) che *completa i presupposti* della responsabilità amministrativa degli enti.

In sintesi, sono state considerate le seguenti aree/attività sensibili ai reati in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro:

REF	MAPPA DELLE MACRO ATTIVITÀ SENSIBILI
1 - D	Adempimenti organizzativi.
2 - D	Politica di sicurezza sul lavoro e Piano di miglioramento
3a - D	Sistema per assolvimento obblighi giuridici – Standard Tecnico strutturali Attrezzature, Impianti e Macchinari
3b - D	Sistema per assolvimento obblighi giuridici – Attività di valutazione dei rischi
4a - D	Gestione delle emergenze
4b - D	Gestione degli appalti
4c - D	Riunioni periodiche e Consultazione RLS
5 - D	Sorveglianza sanitaria
6 - D	Informazione e Formazione
7 - D	Vigilanza sul rispetto di procedure e istruzioni di sicurezza
8 - D	Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie
9 - D	Verifica di osservanza del MOG
10 - D	Sistemi di registrazione del funzionamento del MOG

Tuttavia, si può ragionevolmente ritenere che **il livello di rischio** del verificarsi di condotte che integrino le fattispecie di reato trattate sia valutabile come “**medio**”.

Va tenuto conto del *livello di rischio di sicurezza sul lavoro* connesso alle attività svolte dalla Terni Reti, come si evince dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) vigente, nonché *dall’attuazione degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008*.

Infine, va considerato l’effetto positivo, in termini di prevenzione dei rischi, dei presidi di carattere trasversale riportati nella Parte Generale del MOG e, in particolare, nel Codice Etico nel quale la società “*si impegna ad operare, a tutti i livelli, al fine di garantire l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, in conformità ai principi indicati dall’articolo 15 del D.lgs. 81/2008*”.

VI.4 LE AREE SENSIBILI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI ESISTENTI

VI.4.1 Introduzione normativa ex art 30 del D.lgs. 81/2008

Con il DM del 13.2.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono state emesse in allegato le “procedure semplificate” ad uso delle piccole e medie imprese per la predisposizione e l’efficace attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal comma 5bis del D.lgs. 81/2008.

Le piccole e medie imprese, come Terni Reti possono così utilizzare la modulistica allegata al Decreto e quella che sarà pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it alla sezione “sicurezza sul lavoro”, fermo restando l’integrale applicazione di quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs. 81/2008.

L’articolo 30 stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. n. 231/2001, deve assicurare l’adozione di un sistema di gestione per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici⁷, prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione degli stessi e un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo (riesame) sull’attuazione stessa del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Sistema di controllo interno: La gestione della sicurezza sul lavoro sarà strutturata secondo le fasi di valutazione dei rischi, di progettazione delle misure di prevenzione, di attuazione delle misure e di raccolta delle evidenze documentali e di attuazione del modello, come documentato dal DVR e dagli allegati.

Terni Reti ha implementato le seguenti procedure, le quali impattano sui rischi ricollegabili ai reati in tema di sicurezza sul lavoro.

⁷ Gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza, che un sistema di gestione idoneo deve garantire, sono:
a. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b. valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c. attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d. attività di sorveglianza sanitaria;
e. attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f. attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h. periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Sicurezza. Sono state adottate: la Procedura Operativa 1.0 sulla Gestione degli infortuni, degli incidenti, dei comportamenti pericolosi e delle non conformità e la PGS03 sulla Gestione della documentazione rilevante ai fini di sicurezza.

Aviosuperficie. Sono state adottate: la determina n. 7/2022 dell'Amministratore Unico, sulle *Giacenze dei carburanti avionici, analisi della situazione, procedure azioni*; la procedura n. 1/2022 alla quale si riconduce la dichiarazione di corretta procedura di scarico di prodotti per aviazione, quale allegato 2 alla determina AU n. 7/2022; la procedura n. 2/2022 alla quale si ricollega la dichiarazione di controllo rimanenza carburante presente nei serbatoi, quale allegato 3 alla determina AU n. 7/2022; la procedura n. 3 sulla verifica dell'impianto carburanti; la procedura di verifica giornaliera dell'aviosuperficie e soprattutto il Manuale operativo dell'Aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni, adottato il 15 marzo 2022, il quale tratta aspetti rilevanti ai fini della sicurezza.

VI.4.2 Adempimenti organizzativi (art 30 comma 3)

Gli adempimenti organizzativi previsti dal D.lgs. 81/2008 riguardano la formale individuazione, tenendo conto della complessità dell'organizzazione aziendale, dei diversi ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza: Datore di Lavoro (DL); dirigenti (se presenti); preposti, (se presenti); Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) - nei casi in cui i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione non siano svolti direttamente dal DL; Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (se presenti); Addetti alle Emergenze ed al Primo Soccorso; Medico competente (MC); Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza/RLS Territoriale.

A seconda della tipologia di attività svolta può essere necessario individuare i ruoli e le responsabilità, in materia di salute e sicurezza, di ulteriori figure (come previsto, ad esempio, dal titolo IV del D.lgs. 81/08 "Cantieri temporanei e mobili" e s.m.i. o dal DPR 77/2011).

Sistema dei controlli esistente: Il Datore di lavoro è l'Amministratore Unico *pro tempore* di Terni Reti che con procura rilasciata il 23.09.2020 con repertorio n. 66.168 del notaio Cirilli ha delegato il Direttore Generale allo svolgimento di tutte le funzioni delegabili del "datore di lavoro".

La nomina del RSPP esterno, formalizzata ed accettata, è stata fatta dal Datore di Lavoro e le nomine del Medico competente, dei preposti, degli Addetti al Primo soccorso e antincendio sono fatte dal Dirigente Delegato, formalizzate e accettate dai nominati.

Avendo frequentato specifici corsi nel precedente rapporto di lavoro con USI Spa, i Responsabili di Area sono stati nominati "preposti". Inoltre sono preposti il responsabile Aviosuperficie e due addetti alle squadre di verifica parcheggi.

Il Medico Competente cura anche la sorveglianza sanitaria.

Al RLS sono stati erogati corsi di formazione.

Infine, con Determina n. 70/AU del 01.12.2016 era stata approvata la Disposizione Organizzativa riguardante “L’ORGANIZZAZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO in Terni Reti S.r.l. Unipersonale”.

VI.4.3 Politica di sicurezza sul lavoro e piano di miglioramento

La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) deve essere definita e documentata dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale dell'azienda.

La politica ha la finalità di indicare la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda sul tema della SSL e serve a definire la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere.

La politica esprime cioè l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni ed aiuta a dimostrare l'impegno concreto dell'azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

A fronte di quanto riportato nella politica aziendale sono definiti gli obiettivi di miglioramento di cui va pianificata la realizzazione attraverso uno specifico piano di miglioramento.

Il Piano di miglioramento della sicurezza trae, quindi, fondamento dal Documento di valutazione dei Rischi (DVR) ed è adeguatamente finanziato dal Budget aziendale. Gli interventi di miglioramento vengono programmati in base alla loro priorità, tenendo conto della rilevanza del rischio emersa dal processo di valutazione.

È compito del Datore di Lavoro definire le modalità di monitoraggio e controllo di funzionalità, efficacia e puntualità di realizzazione del piano di miglioramento.

Sistema dei controlli esistente: la politica di SSL della Società è enunciata nel Codice Etico al § 3.3 “Eticità nella gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale” in cui è richiamato l’impegno di Terni reti a *“operare, a tutti i livelli, al fine di garantire l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, in conformità ai principi indicati dall’articolo 15 del D.lgs. 81/2008. Si impegna, quindi, a mettere a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, atte a perseguire tali obiettivi come primari, considerando la gestione della sicurezza e salute sul lavoro parte integrante della propria attività”*.

VI.4.4 Obblighi giuridici in materia di sicurezza (art. 30 co. 1 lettera a e b)

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Valutazione dei Rischi ex art. 28 del D.lgs. 81/2008 è un processo di valutazione documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in azienda a delle persone che accedono ai luoghi di lavoro dell'azienda, con la finalità di individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e di elaborare il programma di miglioramento.

Il processo di valutazione è condotto sotto la responsabilità (non delegabile) del Datore di Lavoro, formalizzato nel DVR elaborato in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

La valutazione dei rischi è aggiornata, utilizzando le informazioni ottenute dalle attività di monitoraggio e, comunque, ogni volta che intervengano cambiamenti significativi di processo produttivo o di organizzazione del lavoro, cambiamenti legislativi o in seguito ad eventi quali emergenze, infortuni, incidenti.

Azione Programmata:

L'elaborazione e l'aggiornamento del DVR aziendale.

STANDARD TECNICO STRUTTURALI E DI LEGGE

Il MOG deve assicurare un sistema di gestione idoneo a garantire il rispetto degli standard tecnico strutturali fissati dalla legge e dalle norme di riferimento per le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, per i dispositivi di protezione individuale (DPI), per le macchine, i materiali e materie utilizzati e per gli impianti, sia in fase di acquisto sia per il mantenimento della conformità nel tempo.

La Società, quindi, deve predisporre modalità che garantiscano l'aggiornamento tempestivo alle prescrizioni legislative applicabili alla propria realtà aziendale e l'utilizzo di risorse interne o esterne per la consultazione delle fonti di aggiornamento e l'identificazione della normativa applicabile.

La Società deve, quindi, individuare le funzioni aziendali competenti che devono far effettuare i controlli periodici previsti dalla legge, vigilare sul mantenimento dei dispositivi di sicurezza e sul buono stato di attrezzature, macchine ed impianti e attuare tempestivi interventi manutentivi a seguito delle segnalazioni di non conformità o di guasti.

VI.4.5 Emergenze e primo soccorso, appalti e consultazione RLS (art.30 co. 1 lett c)

GESTIONE DELLE EMERGENZE

La gestione delle emergenze si caratterizza come l'insieme delle misure straordinarie da attuare in caso di pericolo grave e immediato. È necessario, quindi, individuare le possibili situazioni di emergenza che possono creare danni alle persone e alle cose e definire le azioni da mettere in atto per fronteggiare ciascuna di esse.

Il Datore di Lavoro o un suo incaricato, individua le possibili emergenze e le relative modalità di gestione e pianifica la gestione delle emergenze come segue:

- designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e di primo soccorso;
- definisce le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza per la messa in sicurezza del personale individuando le vie di esodo, i punti di raccolta, le raccomandazioni rispetto agli atteggiamenti da tenere durante l'evacuazione e redige il relativo Piano di emergenza;
- organizza le modalità di comunicazione con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- stabilisce le modalità di diramazione dell'allarme (es.: sonoro, vocale, luminoso ecc.);
- informa i lavoratori circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- garantisce la presenza di planimetrie chiare, con l'indicazione delle vie di fuga e dei presidi antincendio
- organizza esercitazioni con cadenza periodica, simulando le emergenze possibili, identificate e riportate, ove presente, nel piano di emergenza.

Sistema dei controlli esistente:

Le nomine del personale incaricato per la gestione delle emergenze sono complete e aggiornate (Coordinatore squadre di emergenza e n. 1 sostituto, n. 8 componenti squadre antincendio, n. 8 componenti squadre di primo soccorso).

Le istruzioni operative sono riportate nel documento "Linee guida per il Coordinatore delle squadre di emergenza".

È competenza del Comune di Terni, proprietario dell'immobile in cui sono ubicati gli uffici di Terni Reti, l'approvazione del piano generale di emergenza, a cui sono stati comunicati i nominativi del RSPP, dei Coordinatori e degli addetti alle squadre antincendio e primo soccorso, nonché il Nominativo e numero telefonico dell'Addetto al posto di chiamata (APC) presente in sede.

Azione programmata: continuo aggiornamento dei Piani di Emergenza per le aree operative Aviosuperficie, Parcheggio S. Francesco; implementazione dei ruoli di addetti antincendio presso Aviosuperficie, mediante abilitazione di nuovi addetti ai sensi del DM 06.08.2014.

GESTIONE DEGLI APPALTI

Il Datore di Lavoro (DL) o un suo incaricato deve assicurarsi, nella selezione degli appaltatori e nella gestione degli appalti, che vengano applicati i principi di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Per la selezione degli appaltatori il DL o suo incaricato deve pertanto procedere come segue:

- selezionare gli appaltatori, sia lavoratori autonomi sia imprese, previa verifica dell'idoneità tecnico professionale;
- se i lavori ricadono nel campo d'applicazione del art. 26 del D.lgs. 81/08 redigere il DUVRI, ovvero avvalersi, nei casi previsti dallo stesso articolo, della possibilità di individuare un incaricato responsabile della cooperazione e del coordinamento;
- attivare le procedure di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/08 nel caso si tratti di cantieri temporanei e mobili;
- comunicare all'appaltatore o agli appaltatori la propria politica di sicurezza e, se necessario, il soggetto di riferimento per l'attività oggetto dell'appalto.

Sistema dei controlli esistente: i Regolamenti vigenti trattano anche le modalità di verifica dell'idoneità tecnico-professionale di fornitori e appaltatori.

Azione programmata: stesura dei DUVRI⁸ (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) per la gestione delle attività affidate in appalto presso le aree operative Aviosuperficie, Parcheggio S. Francesco e attività di facility management in caso di incarico a terzi
previsione nei contratti di appalto dell'ottemperanza degli adempimenti riguardanti la sicurezza sul lavoro e della clausola risolutiva in caso di violazione del Codice Etico.

RIUNIONI PERIODICHE E CONSULTAZIONE RLS

Il Datore di Lavoro o un suo incaricato gestisce le comunicazioni interne ed esterne relativamente alle tematiche di salute e sicurezza, coinvolgendo quando opportuno i lavoratori dell'azienda, anche attraverso i loro RLS, come previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro, raccogliendo osservazioni, commenti e proposte dai lavoratori e dagli altri soggetti interessati (enti locali, cittadini, dipendenti diretti e indiretti, clienti e fornitori, ecc.).

Azione programmata: organizzare la riunione periodica ex art. 15 D.lgs.81/2008 in modo tale da assolvere anche alla finalità di riesame del sistema di gestione della SSL adottato.

⁸ Il documento riporta i rischi specifici di interferenza per tutti gli appalti stabili ed è parte integrante del contratto di appalto unitamente all'allegato, compilato e sottoscritto dalle parti, in cui sono riportati gli elementi di verifica dell'idoneità tecnico professionale in relazione all'appalto e le informazioni da parte del Committente sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto, sui rischi interferenziali e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

VI.4.6 Sorveglianza sanitaria (art. 30 comma 1 lettera d)

Il Datore di Lavoro o un suo incaricato nomina il Medico Competente (MC) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., verificando il possesso dei titoli necessari per legge (art. 38 e 39 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) e fornendo al MC medesimo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Il MC, oltre a collaborare con il DL ed il RSPP alla valutazione dei rischi, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici; la periodicità dei controlli di sorveglianza sanitaria tiene conto delle normative applicabili nonché dei livelli di rischio.

Il MC visita almeno una volta all'anno (o con cadenza differente, stabilita in funzione della valutazione dei rischi) gli ambienti di lavoro dell'azienda; il sopralluogo prevede la redazione di un apposito verbale.

Il MC partecipa alla riunione periodica, nei casi in cui è prevista (art. 35 del decreto legislativo n. 81/2007 e s.m.i.).

La cartella sanitaria e di rischio, istituita ed aggiornata dal MC, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, è custodita, con salvaguardia del segreto professionale e della privacy, presso il luogo concordato col Datore di Lavoro o con un suo incaricato al momento della nomina.

Sistema dei controlli esistente: la sorveglianza sanitaria è affidata al MC e riguarda la quasi totalità dei dipendenti per il rischio videoterminali (VDT).

Le cartelle sanitarie sono custodite dal MC.

Il certificato di idoneità al lavoro è conservato all'interno della cartella del dipendente presso l'Ufficio Segreteria.

VI.4.7 Informazione e formazione (art. 30 co. 1 lett. e)

Il Datore di lavoro o un suo incaricato definisce le modalità per un efficace e corretta gestione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.

In base alle risultanze della valutazione dei rischi ed in conformità con la legislazione vigente ed i contratti collettivi di lavoro applicati, tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, il DL o suo incaricato pianifica, predispone ed attua il "Programma annuale di formazione, informazione e addestramento" per tutte le figure aziendali e lo aggiorna all'occorrenza in occasione della revisione della valutazione dei rischi, nel caso di modifiche legislative, di nuove assunzioni, di cambiamenti nelle mansioni, nei cambiamenti di attività o processi (nuove macchine, attrezzature, impianti, nuove modalità operative, ecc.).

Al termine degli interventi formativi deve essere verificato il grado di apprendimento, sia per i corsi organizzati dal DL stesso che per quelli erogati presso soggetti esterni, e deve essere registrata la presenza dei partecipanti (ai sensi degli accordi Stato regioni: 21 dicembre 2011 e 12 febbraio 2012).

VI.4.8 Vigilanza sull'osservanza delle procedure di sicurezza (art. 30 co. 1 lett. f)

Il Datore di lavoro (DL) deve dare direttive per la realizzazione di un sistema di controllo sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza da parte dei lavoratori e vigilare sulla loro corretta attuazione.

La vigilanza del rispetto delle disposizioni aziendali è distribuita, secondo le competenze di ciascuno, tra DL, dirigente delegato (ove presente) e preposto; il DL deve quindi individuare le figure del sistema di sicurezza, conferire i relativi incarichi e responsabilità e comunicarli ai lavoratori ed ai soggetti interessati.

L'eventuale utilizzo della delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in relazione al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Sistema dei controlli esistente: nell'atto di nomina dei preposti è fatto riferimento all'obbligo di vigilanza sull'operato dei collaboratori e subordinati.

VI.4.9 Documenti e certificazioni obbligatorie (art. 30 co. 1 lett. g)

Il Datore di lavoro (DL) o un suo incaricato deve adeguatamente gestire e custodire i documenti e le certificazioni obbligatorie per legge (esempi non esaustivi: DVR, DUVRI, POS; agibilità dell'immobile; conformità impianti elettrici L.46/90; conformità impianti elevatore, termico, di condizionamento e antincendio; certificazione CE, libretti uso e manutenzione macchine e attrezzature; autocertificazioni degli appaltatori).

La gestione di tale documentazione riguarda i seguenti aspetti:

- le modalità di emissione e divulgazione della documentazione
- il sistema di conservazione e controllo
- le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi, ecc.
- la figura/e in azienda che ne ha/hanno responsabilità

Sistema dei controlli esistente: Il sistema di protocollo e di gestione documentale adottato da Terni Reti come descritto nel Cap. II.8 "Trasparenza e tracciabilità" del MOG – Parte Generale, consente la registrazione e l'acquisizione in formato digitale, nonché la corretta archiviazione cartacea ed informatica di tutta la documentazione prodotta e acquisita in materia di sicurezza sul

lavoro, nonché le certificazioni e i libretti d'uso e manutenzione. La gestione è affidata all'Ufficio Segreteria che si avvale del sistema informatico denominato “Isharedoc” e di un archivio meccanizzato.

Terni Reti ha inoltre adottato la già menzionata Procedura 03 sulla gestione della documentazione.

VI.4.10 Verifiche di effettività e adeguatezza del MOG SSL (art. 30 co. 1 lett. h)

Le verifiche periodiche riguardanti l'applicazione e l'efficacia delle procedure e del modello adottati costituiscono un requisito essenziale per l'efficacia esimente del MOG.

Il processo di verifica dell'applicazione delle procedure/modelli si realizza in diverse fasi che possono essere riconducibili essenzialmente a sorveglianza, misurazione o monitoraggio, tenendo conto degli esiti della valutazione dei rischi.

La verifica di efficacia delle procedure/modelli deve tener conto degli infortuni e degli incidenti che si sono verificati nel periodo considerato e la gestione delle “non conformità” rilevate.

Tali attività sono svolte a vari livelli da risorse interne dell'azienda, dai preposti, dal DL o da un suo incaricato in virtù delle rispettive attribuzioni e competenze e, per aspetti specialistici si può ricorrere a risorse esterne.

Le attività di verifica devono essere registrate e i risultati confrontati con gli obiettivi prefissati.

Qualora a seguito delle attività di sorveglianza/monitoraggio e misurazione si rilevino non conformità, l'azienda deve attivare il processo di gestione delle non conformità e di pianificazione e di attuazione delle azioni correttive e preventive e successivamente verificarne l'efficacia, secondo modalità predefinite.

Gli esiti del monitoraggio sono oggetto del Riesame.

Azione programmata: In relazione agli esiti della valutazione dei rischi e all'andamento di infortuni e incidenti, saranno eseguiti audit indipendenti periodici sul sistema di gestione per la sicurezza adottato.

Nel caso in cui tale attività sia affidata a Terzi, il relativo contratto dovrà indicare in dettaglio le finalità e gli aspetti da verificare, nonché la struttura del report da produrre.

VI.4.11 Registrazione delle attività di cui al co. 1 dell'art.30 - MOG

Il Datore di lavoro (DL) o un suo incaricato deve definire le modalità con cui gestire e custodire la documentazione, per fornire l'evidenza del funzionamento del MOG al fine di disporre di documenti comprensibili, corretti, aggiornati.

La definizione delle modalità di gestione riguarda i seguenti aspetti: le modalità di redazione ed approvazione della documentazione; le modalità di invio della documentazione alle funzioni interessate; il sistema di conservazione e controllo; le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi, ecc. e le relative responsabilità; la data di emissione e di aggiornamento.

Sistema dei controlli esistente:

Il MOG – Parte Generale - Cap. II.10 “Organismo di vigilanza” descrive le funzioni, i poteri e i compiti dell’organismo di vigilanza (OdV).

L’OdV si avvarrà del sistema di protocollo e di gestione documentale adottato da Terni Reti, come descritto nel Cap. II.8 “Trasparenza e tracciabilità” del MOG – Parte Generale.

L’OdV eserciterà un controllo attraverso i flussi informativi.

ALLEGATO AL MOG PARTE SPECIALE D

PIANO DI AZIONE – AREA SICUREZZA SUL LAVORO

#	Descrizione dell'azione pianificata	Responsabile	Data pianificata	Data attuazione
MOG-D. 1	Approvazione con determina dell'AU del documento organizzativo della sicurezza in cui sono riportati i diversi ruoli assegnati e il relativo organigramma. (VI.4.2)	Datore di Lavoro Dirigente Delegato	Aggiornamento al 30/04/2025	effettuato
MOG-D. 2	Definizione della Politica della Società in materia di SSL indicandone le linee di sviluppo (da riportare nel DVR in fase di aggiornamento) (VI.4.3)	RSPP	30.06.2025	Da fare
MOG-D. 3	Aggiornamento dei Piani di Sicurezza dei siti di competenza di Terni Reti (Sede, Aviosuperficie, Parcheggio S. Francesco, parco Cardeto, parcheggio ex Viscosa) (VI.4.3)	Datore di Lavoro RSPP	30.06.2025	Da fare
MOG-D. 4	Organizzazione e pianificazione visite aziendali (in scadenza 20225) . (VI.4.3)	Dirigente Delegato RSPP	Aprile 2025	Da fare
MOG-D. 5	Aggiornamento del DVR aziendale affidato a Form Ambiente di Terni, previa consultazione con Medico Competente e RLS (VI.4.4)	Datore di lavoro RSPP	30.06.2025	Da fare
MOG-D. 6	Elaborazione del prospetto delle "Manutenzioni Obbligatorie da effettuare" nell'anno 2025, conforme alla modulistica ministeriale, da riportare nel DVR (VI.4.4)	Datore di lavoro RSPP	31.05.2025	Da fare
MOG-D. 7	Organizzazione dei corsi di aggiornamento di formazione specifica dei lavoratori (Accordo stato regioni 21/12/2011)	Datore di Lavoro RSPP	31.05.2025	Da fare
MOG-D. 8	Organizzazione corso di sicurezza specifico di autodifesa per gli ausiliari traffico.	Datore di Lavoro RSPP	31.05.2025	Da fare
MOG-D. 9	Stesura dei DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) per la gestione di tutte le attività affidate in appalto. (VI.4.5)	Datore di Lavoro RSPP	Maggio 2018	effettuato

#	Descrizione dell'azione pianificata	Responsabile	Data pianificata	Data attuazione
MOG-D. 10	Organizzazione corso formazione addetti primo soccorso (validità 3 anni)	Datore di Lavoro RSPP	Gennaio 2023	Effettuato
MOG-D. 11	Organizzazione corso formazione addetti antincendio (validità 5 anni)	Datore di Lavoro RSPP	Gennaio 2023	Effettuato
MOG-D. 12	Organizzare la riunione periodica ex art 35 D.lgs.81/2008	Datore di Lavoro RSPP	Dicembre 2025	
MOG-D.13	Formalizzare con un contratto l'incarico al Medico Competente per regolare i rapporti economici e prestazionali nonché gli adempimenti ex D.lgs. 196/2003 VI.4.6	Resp. Area Acquisti	marzo 2025	effettuato
MOG-D. 14	Formazione dei preposti e formalizzazione dell'incarico indicando espressamente negli atti di nomina l'obbligo di vigilanza nei confronti dei collaboratori e la sanzionabilità della mancata verifica. VI.4.8	Datore di Lavoro RSPP	febbraio 2023	Marzo 2023
MOG-D.15	Adottare un modello di scheda di monitoraggio ad uso dei preposti VI.4.8	Datore di Lavoro RSPP	Febbraio 2017	Effettuato (sui mancati incidenti)
MOG-D.16	Realizzare una procedura/documento organizzativo nel quale riportare le modalità di registrazione, controllo e archiviazione dei documenti di sicurezza + allegato di rintracciabilità. VI.4.9	Datore di Lavoro RSPP	Giugno 2017	Effettuato
MOG-D. 17	I contratti di audit indipendenti sul sistema SSL devono prevedere un programma di lavoro ed uno schema di report di volta in volta approvato dal Datore di Lavoro/OdV	Resp. Area Acquisti RSPP	Luglio 2017	effettuato
MOG-D. 18	L'OdV deve proporre all'AU la procedura dei flussi informativi ed emettere il regolamento dell'OdV in cui dovranno essere trattati aspetti riguardanti la registrazione e l'archiviazione della documentazione acquisita e prodotta. VI.4.11	OdV	Giugno 2017	effettuato

VII - MOG PARTE SPECIALE E - “Reati ambientali I PARTE – INTRODUZIONE

VII.1 INTRODUZIONE

Tutela Ambientale

Con il D.lgs. 121/2011 del 1.8.2011, recante attuazione della Direttiva 2008/99/CE, alcune fattispecie di reati in materia ambientale sono entrate a far parte del novero dei reati presupposto.

I reati introdotti sono quasi tutti di pura condotta, indifferentemente sorretta dal dolo e dalla colpa; la responsabilità investe, quindi, le persone giuridiche per i reati ambientali quando siano stati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Nel capitolo seguente si fornisce l’elencazione dei reati ambientali, tenendo conto delle modifiche normative succedutesi negli anni (dell’art. 25 undecies).

Si fa presente che dopo un’attenta valutazione sono stati considerati non applicabili alla Terni Reti S.r.l. Uninominale tutti i reati ambientali ad esclusione di quelli di trattamento dei rifiuti derivanti dall’attività svolta (produzione dei rifiuti).

VII.2 RISCHI DI REATO

Reati in materia ambientale ex art. 25 undecies D.lgs. n. 231/2001.

Si trascrive di seguito l’attuale formulazione dell’art. 25 undecies D.lgs. n. 231/2001.

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell’articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell’articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell’articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*

- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. *Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
7. *Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.*
8. *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.*

I reati di cui agli artt. 452 bis, quater, quinquies, sexies, octies, rispettivamente relativi a inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l'ambiente, prevedono il compimento di condotte del tutto estranee all'attività sociale di Terni Reti.

Analogamente, i reati di “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727-bis c.p.) e “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto” (art. 733-bis c.p.) prevedono il compimento di condotte del tutto estranee all'attività sociale di Terni Reti, così come i Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione), i Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e i Reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Inquinamento provocato dalle navi).

Rischi da reato

Nell'ambito del Testo Unico dell'Ambiente, D.lgs. n. 152/2006, sono state individuate le seguenti fattispecie a “rischio” per Terni Reti:

Art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Gestione di rifiuti non autorizzata”

art. 256, co. 1, lett. a) e b) - (Concorso in) Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Ciascuna delle attività di gestione sopra richiamata presuppone, per poter essere correttamente esercitata, il rilascio di specifica autorizzazione.

Terni Reti, affidando lo smaltimento dei rifiuti prodotti o di beni strumentali fuori uso a soggetto non autorizzato o con autorizzazioni scadute, potrebbe in via del tutto teorica concorrere nel reato indicato.

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo).

Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo).

In base a quanto stabilito nel D.lgs. n. 36/2003, la discarica è definita come: *“area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”*.

Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)

Ai sensi dell'articolo 187, comma 1, del D.lgs. 152/2006 è vietato miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, fatte salve le deroghe previste al successivo co. 2.

Nel caso si miscelassero in maniera non consentita i rifiuti come sopra, si integrerebbe il reato di attività svolta in assenza delle autorizzazioni previste agli artt. 208, 209 e 211.

Certificati analitici contenenti false indicazioni (art. 258 co. 4, secondo periodo)

Viene prevista la fattispecie punita all'articolo 483 del Codice penale nei confronti di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

VII.2.2. Sanzioni ex D.lgs.231/2001

Descrizione Reato	Sanzioni pecuniarie n. quote (*)	Sanzioni interdittive	Pubblicazioni e sentenza e confisca
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 Se si tratta di rifiuti pericolosi	Fino a 250 Da 150 a 250	SI	SI
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata In caso di rifiuti pericolosi	Da 150 a 250 Da 200 a 300	SI	SI
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti	Da 150 a 250	SI	SI
Certificati analitici contenenti false indicazioni	Da 150 a 250	SI	SI

(*) Il valore della quota è stabilito dal giudice da un minimo di €. 258 a un massimo di €. 1549.

VII.3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Riguardo ai reati ambientali indicati dal decreto, la rischiosità di Terni Reti è, principalmente, riconducibile agli adempimenti di tutela ambientale conseguenti alla gestione e all'acquisizione dell'Aviosuperficie di Terni riguardo agli impianti di depurazione e di erogazione del carburante; mentre i rischi connessi al "trattamento e conferimento di rifiuti speciali (consumabili per la stampa) a smaltitore autorizzato", al momento è inesistente, ricadendo la responsabilità oltretutto l'onere di smaltimento in capo alla ditta appaltatrice del "global service".

Di recente, la Società ha introdotto ulteriori servizi suscettibili di impatto sul rischio da reati ambientali.

In particolare, con delibera del Consiglio Comunale di Terni del 6 febbraio 2023 n. 10, Terni Reti ha iniziato a gestire dei servizi cimiteriali per conto del Comune di Terni. Nell'ambito di tali servizi, viene effettuata un'attività di razionalizzazione e recupero degli spazi cimiteriali che tuttavia – per quanto concerne le prerogative assegnate alla Società – ha una rilevanza esclusivamente amministrativa.

Nel 2024 è stata assegnata alla società la gestione del parco Cardeto della città di Terni, nell'ambito della quale le attività "rilevanti" a carico di Terni Reti sono le seguenti:

(1) Apertura, chiusura e vigilanza diurna del parco;

- (2) Affitto diretto degli spazi sportivi del parco;
- (3) Presenza di servizi bar-ristorazione;
- (4) Contratti di concessione per gonfiabili ecc.
- (5) Manutenzione ordinaria e straordinaria.

I rischi “ambientali” legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico sono da ritenersi di esigua rilevanza.

In sintesi, sono state considerate le seguenti aree/attività sensibili ai reati in violazione delle norme di tutela ambientale:

REF	MAPPA DELLE MACRO ATTIVITÀ SENSIBILI
1 - E	Trattamento e conferimento di rifiuti speciali a smaltitori autorizzati
2 - E	Adempimenti di tutela ambientale presso l'Aviosuperficie

Si può ragionevolmente ritenere che **il livello di rischio** del verificarsi di condotte che integrino le fattispecie di reato trattate sia valutabile come “**medio**”.

Va, anzitutto, tenuto conto della *limitata produzione di rifiuti speciali*.

Infine, va considerato l'effetto positivo, in termini di prevenzione dei rischi, dei presidi di carattere trasversale riportati nella Parte Generale del MOG e, in particolare, nel Codice Etico.

VII.4 LE AREE SENSIBILI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI ESISTENTI

VII.5. Trattamento di rifiuti speciali (consumabili per la stampa)

I consumabili per la stampa si qualificano come “rifiuti speciali” e devono essere avviati al recupero o allo smaltimento in base alla normativa in vigore (D.lgs. 4/2008).

Tuttavia, Terni Reti ha affidato alla ditta Pucciufficio s.r.l. un global service per la fornitura di apparati stampa, materiali di consumo (carta e toner), assistenza tecnica ed ogni altro onere connesso al servizio; pertanto anche la responsabilità oltreché l'onere di smaltimento ricade in capo dell'appaltatore.

Tutti gli altri rifiuti prodotti sono rifiuti urbani e come tali presi in carico dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

VII.6 Adempimenti di tutela ambientale presso l'Aviosuperficie.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Terni Reti ha commissionato alla Ecol Service s.r.l. il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione, sito presso l'Aviosuperficie "A. Leonardi" in Terni (TR) - Loc. Maratta "Le Sore". L'impianto smaltisce le acque reflue assimilabili alle domestiche derivanti dai servizi igienici e dalle attività turistico-ricettive presenti nell'area, effettuandone il trattamento attraverso il ciclo di depurazione biologico comprensivo di trattamento con fitodepurazione e la canalizzazione delle acque depurate verso un fosso superficiale.

Sono esclusi dall'oggetto dell'appalto le attività necessarie per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs.152 /2006 tra cui le analisi chimiche, in particolare quel e per la caratterizzazione dei fanghi e dei rifiuti generati dal processo di depurazione che Terni Reti gestisce direttamente.

I rischi di reato ex art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- superamento dei limiti tollerati di concentrazione di cui alla Tabella 3 allegato V del D.lgs. 152/06, in relazione alle sostanze indicate alla Tabella 5 del D.lgs. 152/2006, art. 137, co. 5;
- alterazione di alcuni valori della “caratterizzazione di base” non in linea con quanto stabilito dall'articolo 2 del D.M. 27 settembre 2010 per il conferimento dei rifiuti in discarica;
- alterazione di alcuni valori del certificato di analisi non in linea con i limiti di legge;
- realizzazione di una discarica non autorizzata, destinata allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, D.lgs. 152/2006, art. 256, co 3, primo e secondo periodo.

Sistema dei controlli esistenti: Codice Etico - §§. 2.1 “Integrità e Legalità”. 2.5 “Responsabilità sociale”, 3.3.”Eticità nella gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale”.

Inoltre, il Responsabile dell’Area Aviosuperficie è tenuto ad assicurare la vigilanza sul corretto funzionamento dell’impianto e si impegna a comunicare tempestivamente alla Società incaricata della manutenzione eventuali malfunzionamenti, sbalzi di energia elettrica, e qualsivoglia anomalia che si manifesti nel ciclo di smaltimento.

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

L’Aviosuperficie è dotata di una stazione di rifornimento, soggetta a manutenzione periodica, dotata di vasche di stoccaggio pompe e misuratori.

Le “acque reflue di dilavamento” sono definite “acque reflue industriali” in relazione alla potenziale presenza di oli o idrocarburi nelle acque meteoriche che cadono nell’area esterna sottesa all’impianto di rifornimento carburante. L’obbligo del trattamento dei reflui è assolto dalla presenza di un “dissabbiatore” e “disolatore” che consente la separazione dei liquidi leggeri (ad esempio benzina, petrolio e derivati).

A valle del processo di disoleazione le acque reflue industriali sono canalizzate verso un fosso (acque superficiali); mentre oli e idrocarburi sono trattieneuti e periodicamente aspirati e smaltiti come rifiuti speciali. Lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali è soggetto ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

I rischi di reato ex art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa con autorizzazione revocata, art 137.c 1 del D.lgs. 152/06;
- superamento dei limiti tollerati di concentrazione di cui alla Tabella 3 allegato V del D.lgs. 152/06, in relazione alle sostanze indicate alla tabella 5 del D.lgs. 152/2006, art. 137, co. 5;
- alterazione di alcuni valori della “caratterizzazione di base” non in linea con quanto stabilito dall’articolo 2 del D.M. 27 settembre 2010 per il conferimento dei rifiuti in discarica.

Sistema dei controlli esistenti: Codice Etico - §§. 2.1 “Integrità e Legalità”. 2.5 “Responsabilità sociale”, 3.3.”Eticità nella gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale”.

VIII - MOG PARTE SPECIALE F - “Reati tributari”.

VIII.1 INTRODUZIONE

Il secondo comma dell'art. 39 del Decreto Legge n.124 del 26 ottobre 2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (il “Decreto Fiscale”), convertito con modifiche dalla Legge n.157 del 19 dicembre 2019, ha introdotto nel d.lgs. 231/01 l'art. 25 quinquiesdecies, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs.74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

La Legge n.157/2019, inoltre, ha inasprito le pene previste per alcune delle suddette fattispecie regolate dal D.Lgs. n. 74/2000 («Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.205»).

Successivamente, il D.lgs n. 75 del 14 luglio 2020 ha ulteriormente ampliato il novero dei Reati Tributari presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, includendo nell'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001, al comma 1 bis, le fattispecie di:

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

Questi ultimi tre reati inseriti con il D.Lgs 75/2020, a differenza dei precedenti, comportano la responsabilità dell'ente solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Tali modifiche sono entrate in vigore il 30 luglio 2020.

In caso di contestazione a soggetti apicali dell'ente e/o a loro sottoposti dei reati tributari sopra menzionati e di irrogazione delle conseguenti sanzioni penali, nel caso in cui il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, verrà comminata nei confronti dell'ente stesso una sanzione amministrativa pecuniaria ed interdittiva.

La nuova normativa prevede inoltre che, nell'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno di tali delitti, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sia aumentata di un terzo.

Quanto alle sanzioni interdittive, il terzo comma dell'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto, prevede anche l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto stesso consistenti nel:

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, co. 2, lett. c);

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, co. 2, lett. d);
- divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, co. 2, lett. e).

A seguito dell'inclusione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità penale amministrativa, prevista dal D. Lgs. 231/2001, in caso di condanna si procede, secondo l'orientamento della giurisprudenza, alla confisca "diretta", o a quella "per equivalente", del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio dell'ente, come previsto dall'art. 19 del D.Lgs 231/2001, e ciò anche in via cautelare come sequestro preventivo ai sensi dell'art. 53 del Decreto, mutando così l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di confisca nei confronti dell'Ente per i reati Tributari, prima dell'introduzione dei medesimi tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs 231/2001.

VIII.2 RISCHI DI REATO (da Catalogo dei reati)

VIII.2.1 Reati tributari ex art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001

Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001 - (Reati Tributari)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta

sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 2 D.L.gs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Tale norma dispone che è punito con la pena da quattro a otto anni di reclusione chiunque, “*al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi*”.

La norma ha ad oggetto una condotta commissiva che può essere suddivisa in due fasi. Nella prima fase il soggetto attivo si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti registrandoli nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero conservandoli a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, e ciò con riferimento ai documenti dei quali non è prescritta la registrazione in scritture contabili.

Nella seconda fase, il soggetto indica nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi o attivi inferiori a quelli reali, suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati o conservati. Oltre all'ipotesi dell'impiego di fatture false, quindi, vengono in considerazione anche altri documenti che abbiano rilevanza fiscale, quali ad esempio, le autofatture, le note di credito e di debito, le certificazioni sui compensi erogati ai dipendenti dove siano indicati importi superiori a quanto effettivamente corrisposto, le attestazioni di spese non realmente sostenute, in tutto o in parte, relative a trasferite, le schede carburante. Tale documentazione assume rilevanza in quanto può consentire una deduzione indebita di costi.

Con riferimento all'utilizzo di documenti o fatture concernenti operazioni inesistenti, la normativa ricomprende sia le operazioni oggettivamente inesistenti (e cioè quando è la prestazione oggetto della fattura ad essere inesistente), sia le operazioni soggettivamente inesistenti (ossia quando la prestazione è stata realmente effettuata, ma da soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura). Sul punto infatti, la giurisprudenza ha affermato che l'indicazione di elementi

passivi fittizi nella dichiarazione avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato previsto dall'art 2 del D.Lgs 74/2000, in quanto la norma non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo.

L'art 2 del Decreto 74/2000 non prevede alcuna soglia di punibilità e, quindi, trova applicazione qualunque sia l'ammontare dell'imposta evasa. Tuttavia, il comma 2 bis prevede una pena inferiore (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione) nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi indicati sia inferiore a euro centomila. Questa differenziazione ha effetti anche per l'ente, in quanto l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001 prevede, a carico dell'ente, pene pecuniarie differenti a seconda che ricorra l'una o l'altra ipotesi criminosa (fino a 500 quote per la prima ipotesi e fino a 400 quote per la seconda).

Il D.L 124/2019, come convertito con la Legge 157/2019, ha esteso la causa di non punibilità del "ravvedimento operoso" anche al delitto in esame. Tuttavia tale causa di non punibilità opera solo se colui che ha commesso il fatto abbia provveduto all'integrale pagamento del debito tributario prima di aver avuto formale conoscenza di qualunque attività di accertamento amministrativo o della pendenza di un procedimento penale per tale fatto.

Art. 3 D.L.gs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Questa norma delinea una fattispecie residuale rispetto a quella di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti" prevista dal precedente art. 2.

In particolare la presente disposizione indica quali condotte criminose, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, quelle consistenti:

- 1) nel compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (cioè quelle c.d. "apparenti", poste in essere con la volontà di non realizzarle, in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti);
- 2) nell'utilizzare documenti falsi;
- 3) nell'adottare qualsiasi altro mezzo fraudolento.

La norma infatti si riferisce ad artifici differenti incriminando tutti gli ulteriori comportamenti fraudolenti finalizzati all'evasione delle imposte o dell'IVA. A tale riguardo, un esempio di condotta che secondo la giurisprudenza di legittimità integra tale delitto, è quel comportamento definito come insidioso e ingannatorio, consistente nell'attribuire la stessa numerazione a due fatture distinte.

Anche in questa ipotesi, la condotta si suddivide in due fasi. Nella prima il soggetto pone in essere l'attività ingannatoria funzionale allo svolgimento della seconda fase consistente nella presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui a compiere la condotta ingannatoria sia stato un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione, è richiesta la consapevolezza di quest'ultimo al momento della presentazione della dichiarazione. A tale riguardo, secondo la

giurisprudenza di legittimità il rilascio, da parte di un professionista abilitato, di un visto di conformità mendace o di una certificazione tributaria infedele (ad esempio per gli studi di settore) costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e come tale può comportare l'integrazione del reato.

L'art. 3 del D.Lgs n.74/2000 prevede una soglia di punibilità. Il delitto infatti si configura solamente se l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00 e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare degli elementi indicati in dichiarazione o comunque sia superiore a un milione e cinquecentomila euro, oppure l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque superiore a trentamila euro.

La pena edittale prevista per chi commette il presente delitto è la reclusione da tre a otto anni. La riforma del 2019 ha inoltre previsto l'applicazione, alla persona fisica che ha commesso il reato di cui all'art. 3 del D.Lgs 74/2000, della confisca "in casi particolari" di cui all'art. 240 bis c.p., qualora l'imposta evasa sia superiore a euro centomila. Il D.L. 124/2019 come convertito con la Legge 157/2019 ha esteso la causa di non punibilità del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs 74/2000, anche al delitto in esame.

Art. 8 D.L.gs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

La presente disposizione normativa punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Al riguardo, il reato è configurabile per operazioni sia soggettivamente che oggettivamente inesistenti, nonché per operazioni anche solo parzialmente inesistenti.

Per l'integrazione del reato la norma richiede la sussistenza del dolo specifico, ossia che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta (o di conseguire un indebito rimborso, o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta).

La pena prevista dal primo comma dell'art. 8 è della reclusione da quattro a otto anni.

Al comma 2-bis, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 2, è prevista un'attenuante di pena, se l'ammontare imponibile delle fatture fittizie risulta di importo inferiore a euro centomila.

Questa differenziazione ha effetti anche per l'ente, in quanto l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001 prevede pene pecuniarie differenti per l'ente stesso a seconda che ricorra l'una o l'altra ipotesi criminosa e cioè: fino a 500 quote per la prima ipotesi e fino a 400 quote per l'ipotesi attenuata.

Il D.L. n.124/2019 ha previsto, anche per questa fattispecie delittuosa, l'applicazione, alla persona fisica che ha commesso il reato, della confisca "in casi particolari" di cui all'art. 240 bis c.p., qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia superiore a euro duecentomila.

Art. 10 D.L.gs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili.

La fattispecie in oggetto punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, (o di conseguire un indebito rimborso, o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta), occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari. Secondo la giurisprudenza, il reato è integrato anche quando la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa *“renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore, e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova”*.

Per la consumazione del presente delitto non è necessario il conseguimento dell'evasione essendo sufficiente l'occultamento o la distruzione dei documenti contabili.

Art. 11 D.L.gs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

La disposizione del presente articolo sanziona, al primo comma, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Al secondo comma, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Ai fini dell'integrazione del presente reato è sufficiente che l'azione sia idonea a rendere inefficace l'esecuzione esattoriale. La giurisprudenza ha chiarito che l'azione è idonea quando l'atto posto in essere sia, in base ad una valutazione (riferita al momento della commissione del fatto) che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario, tale da pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria. Quanto alle condotte descritte dalla norma, l'alienazione può definirsi simulata, ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente e diversa da quella reale, quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto o in parte all'effettiva volontà dei contraenti, con la conseguenza che, ove il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa

condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile atto fraudolento.

La norma, in via residuale, incrimina anche qualsiasi atto fraudolento posto in essere con il medesimo fine illecito di sottrarre i beni ad una eventuale riscossione coattiva. Secondo la giurisprudenza sono atti fraudolenti tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, sono tuttavia connotati da elementi di inganno e di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione. Esempi di tali condotte possono essere: il compimento di un atto di scissione societaria, con cessione di tutto il patrimonio ad eccezione dei debiti tributari, seguita dalla cessione del capitale sociale a prezzo irrisorio, trattandosi di atti che, valutati strategicamente, evidenziano l'abuso di strumenti giuridici rientranti solo in apparenza nella fisiologia della vita societaria; oppure la condotta consistente nel costituire un fondo patrimoniale, purché sussista l'intenzione di frodare e una concreta idoneità della condotta ad ostacolare la riscossione.

Per l'integrazione di tale reato, infatti è richiesto il dolo specifico, rappresentato dalla coscienza e dalla volontà di porre in essere gli atti fraudolenti al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, sanzioni e interessi per un importo superiore alla soglia prevista dalla norma.

Il D.L. n.124/2019 ha previsto, anche per questa fattispecie delittuosa, l'applicazione, alla persona fisica che ha commesso il reato, della confisca "in casi particolari" di cui all'art. 240 bis c.p., per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 11 D.Lgs 74/2000 qualora l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a centomila euro, e per l'ipotesi di cui al comma 2, quando l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a duecentomila euro.

* * * * *

Come anticipato, per i reati tributari introdotti con il D.Lgs. n. 75/2020, l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere dell'illecito derivante da questi, solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- 2) il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- 3) l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

Tali reati sono: (1) Art. 4 D.L.gs. 74/2000 – Dichiarazione infedele; (2) Art. 5 D.L.gs. 74/2000 – Omessa dichiarazione; (3) Art. 10 quater D.L.gs. 74/2000 – Indebita compensazione.

Con riferimento a tali reati, il rischio è trascurabile per la dimensione locale dell'attività di Terni Reti e per il significativo importo dei limiti-soglia di rilevanza "231" dei fatti di reato.

VIII.2.2 Sanzioni ex D.lgs.231/2001

Descrizione Reato	Sanzioni pecuniarie n. quote (*)	Sanzioni interdittive	Pubblicazione sentenza e confisca
Art. 2, comma 1, D.L.gs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Fino a 500	Sì	Sì
Art. 2, comma 2 bis, D.L.gs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Fino a 400	Sì	Sì
Art. 3 D.L.gs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Fino a 500	Sì	Sì
Art. 8, comma 1, D.L.gs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Fino a 500	Sì	Sì
Art. 8, comma 2 bis, D.L.gs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Fino a 500	Sì	Sì
Art. 10 D.L.gs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili	Fino a 400	Sì	Sì
Art. 11 D.L.gs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Fino a 400	Sì	Sì
Art. 4 D.L.gs. 74/2000 – Dichiarazione infedele	Fino a 300	Sì	Sì
Art. 5 D.L.gs. 74/2000 – Omessa dichiarazione	Fino a 400	Sì	Sì
Art. 10 quater D.L.gs. 74/2000 – Indebita compensazione	Fino a 400	Sì	Sì

(*) il valore della quota è stabilito dal giudice da un minimo di €. 258 a un massimo di €. 1549

VIII.3 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ha consentito di individuare le aree sensibili alla commissione dei reati tributari, di identificare e valutare i potenziali eventi in cui Terni Reti potrebbe essere considerata responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

AREE SENSIBILI

In sintesi sono state considerate le seguenti aree/attività sensibili ai rischi di reati societari:

REF	MACRO ATTIVITÀ SENSIBILE
1a - E	Amministrazione e contabilità - Ciclo Passivo.
1b - E	Amministrazione e contabilità - Ciclo Attivo.
1c - E	Amministrazione e contabilità - Ciclo di vita dei Cespi.
1d - E	Amministrazione e contabilità - Gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria
1e - E	Amministrazione e contabilità - Formazione del Bilancio di esercizio
1f - E	Amministrazione e contabilità – Adempimenti fiscali

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Al fine di valutare il livello di rischio per tutte le condotte previste dai reati tributari sopra indicati si è provveduto ad intervistare le funzioni coinvolte nelle aree sopra indicate.

In via di prima approssimazione, in base all'analisi della documentazione organizzativa e dagli esiti delle interviste, il livello di rischio per tutti i potenziali comportamenti delittuosi esaminati è da valutarsi come "medio-basso" in considerazione dell'azione svolta da Terni Reti per rafforzare i presidi di controllo e dei controlli cui è sottoposta come società patrimoniale dell'Ente socio, affidatario di servizi "in house".

Occorre considerare che la Società si è dotata di una procedura amministrativo-contabile relativa al ciclo attivo, di una procedura amministrativo-contabile relativa al ciclo finanziario, di una procedura amministrativo-contabile relativa alla elaborazione del bilancio e di una procedura amministrativo-contabile di gestione del ciclo attivo.

Le attività aziendali risultano, pertanto, regolate da procedure che prevedono la tracciabilità delle attività, anche attraverso strumenti digitali, la individuazione di un sistema di controlli, anche esterni e di distribuzione dei poteri di firma. Tali regolamenti e procedure si collocano nel solco di un programma di adozione di presidi volti a gestire i rischi da reato.

Tuttavia, possono rilevarsi ad oggi le seguenti criticità.

La segnalazione contrattuale del subappalto, con trasmissione della documentazione relativa, non consente di garantire che la prestazione delle attività oggetto di affidamento da parte di Terni Reti o, comunque, compiute dalla Società, sia resa dai soggetti autorizzati. Appare, dunque, necessario prevedere l'adozione di una procedura che consenta di verificare l'identità fra soggetto che effettua una determinata attività in base al documento contabile e chi svolge effettivamente tale attività.

Quanto al controllo incrociato relativo a (i) fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), (ii) ordine autorizzativo, (iii) prezzo applicato, (iv) fornitura pervenuta/servizio prestato e (v) destinatario del pagamento/accredito pervenuto, il processo di digitalizzazione in corso, unitamente al ciclo passivo ed al controllo trimestrale del Collegio Sindacale consentirà di contenere il rischio.

Manca, invece, una procedura di gestione delle note di credito che garantisca un controllo incrociato.

Nonostante l'applicazione del codice degli appalti e l'affidamento di lavori a fornitori selezionati consentano di ridurre significativamente il rischio di operazioni "sospette", l'adozione di una procedura con l'individuazione di indicatori oggettivi appare, comunque, necessaria per la Società.

Inoltre, l'attuale software di Terni Reti non ha moduli per la gestione fiscale e, pertanto, il controllo risulta affidato al solo Collegio Sindacale.

Quanto all'amministrazione diretta, gli unici modesti elementi di criticità risiedono nell'assenza di riscontri gestiti tramite software e per periodi più brevi, ma anche nell'assenza formale di un tetto massimo di spesa.

Può, infine, rilevarsi l'assenza di audit interni sulla verifica dell'avvenuto regolare assolvimento degli adempimenti fiscali.

Di seguito, per ogni area sensibile è riportata una breve descrizione del processo/attività, l'elenco dei rischi di reato che, in via del tutto ipotetica, possono essere compiuti, il sistema di prevenzione esistente e le azioni programmate.

VIII.4 LE AREE SENSIBILI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI ESISTENTI

VIII.4.1. Amministrazione e contabilità

La contabilità è supportata da un apposito sistema informatico che consente di gestire le scritture contabili e gli adempimenti periodici IVA, comprese le relative dichiarazioni, di elaborare il bilancio con la possibilità di acquisire dati da altre procedure o da Excel, di operare le rettifiche contabili generate in automatico e di controllare la quadratura delle imposte.

Sono considerati a rischio teorico di commissione dei reati ex D.lgs. 231/2001 i seguenti processi amministrativo contabili: ciclo passivo; ciclo attivo, ciclo di vita dei cespiti e gestione finanziaria.

I rischi di commissione di reati tributari, in particolare, si ricollegano alle fasi di registrazione dei dati contabili, delle fatture attive e passive, alla tenuta della documentazione contabile, anche ai fini di consentire un controllo da parte del Collegio sindacale, alle fasi di elaborazione del bilancio e dei successivi adempimenti fiscali.

Sistema dei controlli esistente: per la prevenzione/riduzione del rischio sono ritenute ragionevolmente efficaci le “misure” descritte nella Parte Generale del presente Modello, tra cui in particolare:

- il Codice Etico al § 3.10 “Eticità nella comunicazione d’informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie”;
- gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33/2013;
- “il controllo delle registrazioni” tramite il protocollo informatico aziendale che consente di tenere traccia con data certa della documentazione gestionale a supporto delle registrazioni contabili.

Inoltre, si segnala la rilevanza della revisione contabile affidata al Collegio Sindacale e del controllo contabile su singoli aspetti esercitato dal competente Ufficio del Comune di Terni, quale Amministrazione vigilante; nonché l’esistenza di un buon controllo organizzativo che agisce attraverso le autorizzazioni o approvazioni dell’AU/Direttore generale (secondo competenza) e la separazione delle funzioni operative da quelle di controllo (in particolare attraverso la registrazione in protocollo di documenti contabili e gestionali).

Da ultimo la regolamentazione dei cicli, attraverso le procedure adottate dall’azienda nel rispetto delle disposizioni di legge e in applicazione dei corretti principi contabili, adeguatamente supportate dal sistema informatico in cui sono funzionanti adeguati controlli (ad esempio accoppiamento incasso o pagamento con le relative fatture).

Ciclo Passivo: il Regolamento è stato adottato nel mese di gennaio 2022 e disciplina gli aspetti rilevanti anche a fini “231”.

Ciclo attivo: il Regolamento adottato da Terni Reti istituisce un sistema ispirato ai canoni di tracciabilità, di delimitazioni dei poteri e di possibilità di controllo.

Da notare che i documenti emessi verso la Pubblica Amministrazione devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Il documento deve essere emesso in formato xml e l’autenticità ed integrità del contenuto sono garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata dell’Amministratore Unico in rappresentanza della Società. L’invio del documento è vincolato dalla presenza del codice

identificativo univoco dell'ufficio destinatario e la trasmissione avviene attraverso il sistema informatico denominato di Interscambio (SdI) che effettua tutti i controlli necessari per garantire il successivo corretto inoltro alla P.A.

Ogni fattura evidenzia l'IBAN del c/c intestato alla Società su cui deve essere effettuato il pagamento.

La verifica degli incassi da altri clienti è eseguita tempestivamente dall'Area amministrativa tramite il sistema di *home banking*: pervenuta la contabile cartacea di accredito, regolarmente protocollata all'arrivo, l'Area amministrativa effettua la registrazione nel sistema contabile, attribuendo l'incasso alla fattura effettivamente liquidata.

Gestione finanziaria: Terni Reti ha adottato una procedura per la gestione finanziaria e di tesoreria, coerente con le esigenze di organizzazione proprie del modello.

In ogni caso, trimestralmente il Collegio Sindacale controlla le movimentazioni delle schede contabili intestate agli Istituti di credito, in cui vengono registrate le entrate e le uscite, confrontandole con gli estratti conti bancari per verificarne la corrispondenza.

Azioni programmate: dovranno essere sottoposte a periodica revisione, anche in relazione al progressivo processo di digitalizzazione, le procedure riguardanti il ciclo attivo (fatturazione e incasso), il ciclo passivo (ordine, entrata merci, liquidazione fattura e pagamento) e il ciclo di vita dei cespiti (acquisizione, dismissione, etichettatura e inventariazione).

Sarà soggetta a revisione anche la procedura per la gestione finanziaria e di tesoreria.

Saranno, invece, adottate le seguenti procedure:

- procedura sulla verifica dell'identità del soggetto indicato nella fattura;
- procedura di gestione delle note di credito;
- procedura volta a mitigare il rischio di operazioni sospette con la individuazione di appositi indicatori;
- programma di audit interni sugli adempimenti fiscali.

VIII.4.2. La formazione del bilancio.

Il processo di formazione del bilancio riguarda le attività amministrativo-contabili e i relativi controlli, svolti all'interno della Società, inerenti le modifiche al piano dei conti, la definizione delle tempistiche e delle responsabilità per le attività di chiusura contabile, l'analisi del bilancio di verifica, le scritture contabili di accertamento di costi e ricavi di competenza e di assestamento di bilancio, le procedure di riconciliazione dei saldi contabili con i dettagli gestionali, la raccolta degli elementi per le Note al bilancio e di informazioni per la Relazione sulla gestione, la predisposizione del progetto di bilancio e le attestazioni di conformità.

In Terni Reti l'elaborazione del bilancio è supportata dal sistema informatico.

Nell'ambito del processo sono considerate a rischio teorico di commissione dei reati ex D.lgs. 231 le seguenti fasi:

- analisi del bilancio di verifica e modifiche al piano dei conti;
- scritture contabili di accertamento di costi e ricavi di competenza;
- scritture contabili tipiche di chiusura e assestamento di bilancio;
- riconciliazione dei saldi contabili con i dettagli gestionali;
- raccolta elementi di dettaglio per le Note al bilancio e di informazione per la Relazione sulla gestione;
- predisposizione del progetto di bilancio.

I rischi inerenti il processo, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati tributari sono i seguenti:

- rilascio di dati contabili, valutazioni o altre informazioni non veritiere che confluiscono nel bilancio o nelle altre comunicazioni sociali per avvantaggiare la società (anche in concorso con i vertici aziendali);
- rilascio di informazioni false od omissione di informazioni imposte dalla legge sulla situazione finanziaria della società (anche in concorso con i vertici aziendali).

Sistema dei controlli esistente: per la prevenzione/riduzione del rischio sono ritenute ragionevolmente efficaci le “misure” descritte nella Parte Generale del presente Modello, tra cui in particolare:

- il Codice Etico al § 3.10 “Eticità nella comunicazione d’informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie”,
- gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33/2013;
- “il controllo delle registrazioni” tramite il protocollo informatico aziendale che consente di tenere traccia con data certa della documentazione gestionale a supporto delle registrazioni contabili e delle valutazioni.

Inoltre, si segnala la rilevanza della revisione contabile affidata al Collegio Sindacale e del controllo contabile su singoli aspetti esercitato dal competente Ufficio del Comune di Terni, quale amministrazione vigilante.

Da ultimo vengono in rilievo la regolamentazione del processo di formazione del bilancio attraverso la Procedura amministrativo contabile elaborazione del Bilancio di esercizio e il Manuale del sistema informatico che descrive le operazioni di chiusura.

I controlli interni attualmente esistenti sono i seguenti:

- trasmissione al Collegio Sindacale del libro giornale, bilancio di verifica e schede partitari per le verifiche di competenza;

- raccolta ordinata (per tipo di operazione) della documentazione, dei fogli di calcolo e dei controlli eseguiti archiviati presso Area Amministrazione;
- approvazione dell'Amministratore Unico del bilancio di verifica, previa verifica di coerenza delle relative stime, e della corretta allocazione negli appositi conti dei saldi delle partite aperte nei conti "fatture da ricevere/emettere";
- attestazione del responsabile di Area Amministrazione, previa verifica del Direttore Generale, della completezza e correttezza dei saldi di bilancio, dei dettagli riportati sulle Note al bilancio e delle informazioni e dei dati contenuti nella Relazione sulla gestione;
- presentazione del Progetto di Bilancio al Collegio Sindacale, che dovrà verificare la congruità dei prospetti contabili e la loro conformità con le norme di legge e i principi contabili;
- approvazione del bilancio di esercizio dall'Assemblea dei Soci e deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese

Si riconosce altresì valenza preventiva agli adempimenti richiamati dalla Determina n. 1 dell'Amministratore Unico dell'11 gennaio 2022 relativa alla istituzione di un sistema Aziendale di Controllo di gestione rappresentato principalmente dal Sistema Rapido di Controllo Operativo (SRCO) richiamato dalla suddetta Determina.

VIII.4.3 Rapporti con il Collegio Sindacale e i rappresentanti dell'amministrazione comunale

La responsabilità della gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Direzione Partecipate del Comune di Terni è attribuita al Responsabile Area Amministrativa supervisionata dall'Amministratore Unico.

L'attività consiste nell'evasione tempestiva ed esaustiva delle richieste pervenute e di fornire informazioni veritiere e corrette.

Il rischio inerente il processo, considerato in ottica strumentale alla commissione di reati tributari è il seguente:

- occultamento di documenti richiesti / necessari ai controlli del Collegio dei revisori, dei Soci, dell'amministrazione vigilante (e concorso con i vertici aziendali).

Sistema dei controlli esistente: per la prevenzione/riduzione del rischio sono ritenute ragionevolmente efficaci le "misure" descritte nella Parte Generale del presente Modello, tra cui in particolare.

- il Codice Etico al § 3.10 "Eticità nella comunicazione d'informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie";
- gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33/2013;

- “il controllo delle registrazioni” tramite il protocollo informatico aziendale che consente di tenere traccia con data certa ed una pronta disponibilità delle richieste pervenute e delle relative risposte. In particolare:
 - le richieste ricevute dal Collegio Sindacale sono protocollate, riepilogate, con indicazione delle date di richiesta, di evasione attesa e di effettiva evasione;
 - le richieste riguardanti i dati contabili sono inviate direttamente via email al Responsabile Area Amministrazione che inoltra la richiesta e la relativa risposta all’Amministratore Unico e Direttore Generale per il monitoraggio;
 - le richieste di accesso alle informazioni da parte dei rappresentanti dell’Amministrazione vigilante sono acquisite direttamente dall’ Amministratore Unico e Direttore Generale, immesse nel protocollo informatico ed evase con il supporto dell’Area Amministrazione.

Azioni programmate: per agevolare il compito di monitoraggio dell’Amministratore Unico, anche le richieste del Collegio Sindacale inviate direttamente per e-mail al Responsabile Area Amministrazione saranno riepilogate in un documento in cui sarà riportato l’oggetto della richiesta, gli estremi della risposta e le relative date.

ALLEGATO AL MOG PARTE SPECIALE F

PIANO DI AZIONE - AREA AMMINISTRAZIONE

#	Descrizione dell’azione pianificata	Responsabile	Data adozione	Data verifica
MOG-F. 1	Procedura del ciclo attivo (fatturazione e incasso).	Resp. Area Amministrativa	30.4.2017	Il semestre 2025
MOG-F. 2	Procedura del ciclo passivo (ordine, entrata merci, liquidazione fattura e pagamento)	Resp. Area Pianificazione e Controllo / Resp. Area Amministrativa	11.1.2022	Il semestre 2025
MOG-F. 3	Procedura del ciclo di vita dei cespiti e inventario fisico/contabile	Resp. Area Amministrativa	I semestre 2017	II semestre 2025
MOG-F. 4	Procedura di Formazione del bilancio di esercizio (e dei periodi intermedi).	Resp. Area Amministrativa	30.4.2017	II semestre 2025

MOG-F. 5	Procedura sulla verifica dell'identità del soggetto indicato nella fattura	Resp. Area Amministrativa	Il semestre 2022	Il semestre 2025
MOG-F. 6	Procedura di gestione delle note di credito	Resp. Area Amministrativa	Il semestre 2022	Il semestre 2025
MOG-F. 7	Procedura sulle "operazioni sospette"	Resp. Area Amministrativa	Il semestre 2022	Il semestre 2025
MOG-F.8	Programma di audit interni sugli adempimenti fiscali	Resp. Area Amministrativa	Il semestre 2022	Il semestre 2025
MOG-F.9	Documento riepilogativo richieste del Collegio Sindacale inviate per e-mail direttamente al Responsabile Area Amministrazione	Resp. Area Amministrativa	Il semestre 2022	Il semestre 2025

